

**SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA**

***Modello di organizzazione, gestione e controllo***  
***- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231-***

*Versione n.07/2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/12/2021*

*Estratto del Modello di organizzazione gestione e controllo – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231-*

*Versione n.07/2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14.12.2021*

**STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**- ADOTTATO DA SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA -**

**PARTE I**

**SEZIONE 1 - Illustra le finalità e i contenuti del d.lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento;**

**SEZIONE 2 - Contiene le indicazioni in merito alla costruzione e alla struttura del modello, nel rispetto delle esigenze indicate dagli artt. 6, comma 2 e 7 del d.lgs. 231/01**

**PARTE II**

**SEZIONE 1 - I reati “presupposto” ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

**SEZIONE 2 – Mappatura delle attività a rischio reato**

**SEZIONE 3 – Schede di valutazione e regole di comportamento**

**SEZIONE 4 – Codice Etico**

## PARTE I – sezione 1

### 1. PREMESSA

Il presente documento descrive il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato da SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A. (di seguito, anche, la “**Società**” o la “**SGR**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche, il “**Decreto**”).

Il Modello è inteso come l’insieme delle regole organizzative ed operative e delle norme deontologiche adottate dalla SGR in funzione delle specifiche attività svolte ed idonee a prevenire il rischio connesso al potenziale compimento di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Lo stesso è stato realizzato tenendo conto del codice di comportamento redatto dall’associazione di categoria (Assogestioni) e comunicato con circolare n. 25 del 19 marzo 2004 (come aggiornato con circolare n. 48 del 2 aprile 2007), nonché delle Linee Guida emanate dall’ABI e della specifica normativa applicabile.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società, rispetto a talune specifiche indicazioni contenute nel codice di comportamento adottato da Assogestioni non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità, in quanto corrispondono a specifiche scelte operate dalla Società in relazione alla concreta operatività della SGR.

Il Modello descritto nel presente documento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 marzo 2010 e successivamente aggiornato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2011, del 18 dicembre 2012, del 24 luglio 2013, del 31 gennaio 2017, del 12 novembre 2019 e del 14 dicembre 2021 e sarà aggiornato, in caso di variazioni legislative, in caso di variazioni dell’attività oppure quando si riterrà comunque necessario integrare e/o modificare le regole e norme comportamentali. L’aggiornamento e le modifiche richiedono il medesimo *iter* previsto per l’approvazione del Modello stesso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 9.

### 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231– adottato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l’Italia ha già da tempo aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;

- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* introduce per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni (di seguito, gli **“Enti”**, ovvero singolarmente l’**“Ente”**) assimilabile, sotto diversi profili, ad una responsabilità di natura penale, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

1. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente;
3. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati *sub* 1 e 2; (di seguito, anche **“Soggetti Rilevanti”**).

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e rappresenta un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale *“societas delinquere non potest”*.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Ai sensi dell’art. 60-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, **“TUF”**) le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del Decreto non possono essere applicate in via cautelare alle SGR. Non si applica, poi, l’articolo 15 del Decreto, che – al ricorrere di determinate condizioni - prevede la prosecuzione dell’attività dell’Ente da parte di un commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti (di seguito, i **“Reati”** e, singolarmente, il **“Reato”**), esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto<sup>1</sup>). Il novero dei Reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

<sup>1</sup> Per come da ultimo modificati dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

- i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-*bis* del Decreto, inserito dall'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 e successivamente modificato dall'art. 15, comma 7, lett. a), n. 1) della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i reati societari (art. 25-*ter* del Decreto, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, per come modificati dalla Legge 69/15 e dal D.Lgs. n. 38/2017);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto, inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p. (inserito dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, mediante un nuovo art. 25-*quater*.1);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* inserito dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, da ultimo modificato con la Legge 199/2016 rubricata "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*");
- i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25-*sexies* del Decreto, aggiunto dal comma 3 dell'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – Legge comunitaria 2004);
- i reati transnazionali<sup>2</sup> di cui agli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-*bis* (associazione di tipo mafioso anche straniera) del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), all'articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), e agli articoli 377-*bis* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 (favoreggiamento personale) del codice penale (art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- i delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul

<sup>2</sup> Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto, aggiunto dall'art. 9, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

- i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (art. 25-*octies* del Decreto, inserito dall'art. 63, comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dagli artt. 493-*ter*, 493-*quater*, nonché dall'art. 640-*ter*, nell'ipotesi di realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 25-*octies*.1 del Decreto, inserito dall'art. 3, co. 1, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184);
- i delitti informatici e relativi al trattamento illecito di dati previsti dagli artt. 420, 491-*bis*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 640-*quinquies* del codice penale (art. 24-*bis* del Decreto, inserito dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48, da ultimo modificato ai sensi del D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli 513, 513-*bis*, 514, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* (art. 25-*bis*-1 del Decreto, inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i delitti in materia di violazione del diritto di autore di cui agli articoli 171, comma 1 lett. a) *bis*, 171, comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633 (art. 25-*novies* del Decreto, inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- il delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (art. 25-*decies* del Decreto inserito dall'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, per come modificato dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- i delitti di criminalità organizzata previsti dagli articoli 416, comma 6, 416-*bis*, 416-*ter*, 630 del codice penale e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 nonché dall'art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), del codice di procedura penale (art. 24-*ter* del Decreto, aggiunto dall'art. 2, comma 29, dalla legge 15 luglio 2009, n. 94);
- i reati ambientali rilevanti ai sensi del nuovo art. 25 *undecies* introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e per come modificati dalla Legge 68/2015 e, da ultimo, dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25- *duodecies* introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 16 luglio 2012 n. 190 e

successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

- Il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 cod. civ. e il delitto di istigazione alla corruzione tra privati nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 2365-*bis* cod. civ., di cui all'art. 25 -*ter* comma s bis) del Decreto per come introdotto dalla L. 190/2012 e successivamente modificato dalla L. n. 38/2017;
- I reati di razzismo e xenofobia per come introdotti nel Decreto dall'art. 5 comma 2 Legge n. 167/2017 e modificati ai sensi del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21;
- Il delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25 *quaterdecies*, introdotto dalla Legge n. 39/2019;
- i reati tributari per come introdotti nel Decreto dall'art. 39, co. 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha inserito l'art. 25-*quinqüesdecies*, da ultimo integrato dalle fattispecie inserite ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- i reati di contrabbando, introdotti dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che ha inserito l'art. 25-*sexiesdecies* nel Decreto.

La responsabilità dell'Ente è inoltre estesa anche in relazione al compimento degli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dalla parte V titolo I-*bis*, capo III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ove commessi da Soggetti Rilevanti nel suo interesse o a suo vantaggio (in relazione a tali illeciti, infatti, l'art. 187-*quinqües*, comma 4 dichiara applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del Decreto), nonché – in prospettiva futura, non essendovi alcuna disposizione specifica nel Decreto - in relazione all'ipotesi in cui gli amministratori o rappresentanti della persona giuridica si rendano responsabili del fatto illecito di abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo ("Divieto di abbandono") (art. 192, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Altre fattispecie di Reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.

Nell'ipotesi in cui l'Ente risulti responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'articolo 6 del Decreto prevede la possibilità per l'Ente di esimersi dai profili di responsabilità subordinatamente alla prova:

- (i) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- (ii) di aver affidato a un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- (iv) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

La semplice adozione e attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei Reati consente invece all'Ente di esimersi da ogni responsabilità derivante dalla commissione di Reati da parte di persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza (art. 7 del Decreto).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **3. SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.p.A.**

Savills Investment Management SGR S.p.A. è una Società di Gestione del Risparmio, fondata in Italia nel 2005 e autorizzata dalla Banca d'Italia ad istituire e gestire fondi comuni di investimento regolamentati dalla legge italiana. Il team vanta una notevole esperienza nella gestione di fondi con diversi profili di rischio e strategie di investimento sia nel mercato italiano che in altri paesi europei.

La società è regolamentata e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ed è iscritta al n. 79 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del D. Lgs. 58/98 sezione Gestori di Fondi di Investimento Alternativi.

Per adeguarsi alla best practice prevista per la Corporate Governance delle istituzioni finanziarie italiane, Savills Investment Management SGR S.p.A. ha adottato e successivamente aggiornato nel tempo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/2001.

## PARTE I – sezione 2

### 4. APPROVAZIONE, RECEPIMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza dell'organo dirigente. In conformità a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato e recepito il presente Modello mediante apposita delibera del 30 marzo 2010 e successivamente con delibere del 21 dicembre 2011 che ha approvato e recepito l'adeguamento del Modello alle disposizioni introdotte ai sensi del nuovo art. 25 *undecies* del Decreto, del 18 dicembre 2012 che ha approvato e recepito l'adeguamento del Modello alle disposizioni introdotte ai sensi del nuovo art. 25 *duodecies* del Decreto, del 24 luglio 2013 che ha approvato e recepito l'adeguamento del Modello alle disposizioni introdotte ai sensi dei nuovi artt. 25 e 25-ter del Decreto e del 31 gennaio 2017 che ha approvato e recepito l'adeguamento del Modello alle disposizioni introdotte dalla Legge 68/2015, dalla Legge 69/2015 e la Legge 199/2016.

Da ultimo, l'adeguamento del Modello alle nuove disposizioni introdotte nel Decreto è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 12 novembre 2019 e, infine, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2021.

All'esito della menzionata delibera i principi e le regole operative contenute nel presente Modello integrano il quadro organizzativo attualmente in vigore nella Società.

La Società, al fine della predisposizione del presente Modello, ha proceduto, con il supporto delle diverse funzioni aziendali (in particolare della funzione Controllo di Conformità - Compliance), allo svolgimento delle attività di valutazione dell'assetto organizzativo attualmente esistente. In particolare, sono state poste in essere le seguenti attività:

- a) mappatura dettagliata delle attività aziendali "a rischio reato", consistente nell'individuazione di quelle attività il cui svolgimento potrebbe costituire occasione di commissione dei Reati di cui al Decreto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- b) individuazione delle procedure in essere con riferimento alle attività aziendali "a rischio reato" e dei soggetti responsabili per ogni singola attività;
- c) valutazione circa l'idoneità dei presidi esistenti a prevenire il rischio di compimento dei reati alla luce dei criteri generali di:
  - (i) separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati strumenti autorizzativi;
  - (ii) chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità;

- (iii) esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
  - (iv) grado di "procedimentalizzazione" delle attività aziendali a rischio reato;
  - (v) tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali;
  - (vi) adeguata limitazione delle decisioni aziendali basate su scelte soggettive o comunque non legate a predefiniti criteri oggettivi;
  - (vii) esistenza e documentazione delle attività di controllo e di supervisione compiute sulle transazioni aziendali;
  - (viii) esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.
- d) elaborazione di regole di comportamento volte ad integrare i presidi esistenti ai fini della prevenzione del rischio di compimento dei Reati nel rispetto dei criteri generali indicati *sub c)*;
- e) definizione di un sistema di comunicazione interna finalizzato alla gestione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo (come di seguito definito).

I risultati delle attività indicate *sub c)* e d), sono contenuti nella "Mappatura delle attività a rischio reato" (cfr. PARTE II, sezione 2 del presente Modello).

Con riferimento alle "esigenze" individuate dal legislatore, il Consiglio di Amministrazione della Società, contestualmente all'approvazione del presente Modello, con delibera del 30 marzo 2010, ha istituito un Organismo di Vigilanza (l'"**Organismo**") conferendogli pieni ed autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della Società, nonché il compito di valutare l'adeguatezza del Modello e del Codice Etico e di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello (cfr. *infra*, paragrafo 9).

Il Consiglio di amministrazione ha affidato all'Organismo, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto, il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di Reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie. Sarà comunque il Consiglio di Amministrazione che procederà, sulla base delle indicazioni e delle proposte dell'Organismo, ad apportare al Modello le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie.

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello. Per l'individuazione e la realizzazione delle attività funzionali all'attuazione del Modello esso si avvale del supporto dell'Organismo.

## 5. ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI ESISTENTI

La SGR ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, che vengono costantemente revisionati e modificati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di settore.

L'assetto organizzativo esistente e attuato dalla Società è un sistema strutturato ed organico di procedure e strutture organizzative che pervade l'intera attività aziendale ed è finalizzato al conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali nonché alla conformità delle operazioni con la legge e la normativa di settore.

L'adozione del richiamato sistema di procedure interne garantisce lo svolgimento di un'attività ispirata, in ogni sua fase, a principi di trasparenza, verificabilità e coerenza. In particolare, la Società ha provveduto ad elaborare una serie di procedure aziendali finalizzate a disciplinare all'interno della Società le varie funzioni attribuite alle singole unità aziendali nel rispetto della normativa applicabile. L'attuale organizzazione aziendale è riflessa nella Relazione sulla Struttura Organizzativa (di seguito, la "**Relazione**"), approvata dal consiglio di amministrazione della Società a marzo di ciascun anno e, nell'ambito della quale, tra l'altro, sono delineate (i) la struttura organizzativa della Società, sia per quanto riguarda gli organi sociali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, ecc.), sia per quanto riguarda le strutture e le unità aziendali a questi subordinate e (ii) le varie funzioni attribuite agli organi sociali ed alle unità aziendali, oltre ai soggetti responsabili di ciascuna di tali funzioni.

I principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione sono:

1. la Relazione sulla struttura organizzativa, come aggiornata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Società;
2. le procedure aziendali approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società
3. il Code of Conduct, adottato dal Gruppo Savills;
4. il Codice Interno di Autodisciplina, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 30 aprile 2009.

Il menzionato sistema di procedure interne e di strumenti che disciplinano le attività della Società costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e rappresenta uno strumento idoneo a limitare i rischi residui di commissione dei Reati, come in dettaglio evidenziato nell'ambito della "Mappatura delle attività a rischio reato" (cfr. PARTE II, sezione 2).

Il sistema dei controlli interni esistente con gli eventuali adattamenti che si rendessero di volta in volta necessari, anche al fine di garantire il controllo sui livelli apicali appare idoneo al fine di essere utilizzato anche allo scopo di prevenire i Reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello deve pertanto ritenersi finalizzato all'individuazione delle attività di controllo (preventivo ed *ex post*) volte alla verifica del rispetto delle procedure previste, nonché alla

introduzione dei principi etici e, ove necessario, di specifiche regole di comportamento emanate anche ad integrazione delle procedure aziendali esistenti, che dovranno presiedere lo svolgimento delle attività a rischio reato e delle connesse sanzioni disciplinari nell'ipotesi di mancato rispetto dei medesimi. Tali attività consentiranno:

- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

## **6. MAPPA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI “A RISCHIO REATO”**

### **- ART. 6, COMMA 2, LETT. A -**

Nell'elaborazione del presente Modello, si è reso necessario procedere, in via preliminare, all'individuazione dei rischi connessi all'eventuale realizzazione di condotte criminose rilevanti ai sensi del Decreto, nell'ambito delle attività poste in essere dalla Società.

In proposito si rende opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da Soggetti Rilevanti.

Si è dunque proceduto all'individuazione delle macroattività svolte dalla SGR e, con riferimento a ciascuna di esse, sono state indicate: (i) le singole attività il cui compimento potrebbe costituire occasione per la commissione di Reati rilevanti ai sensi del Decreto; (ii) i reati astrattamente ipotizzabili in relazione allo svolgimento delle attività indicate; (iii) le specifiche procedure di riferimento esistenti, nonché (iv) le singole unità organizzative potenzialmente coinvolte.

I riferimenti *sub* (iii) e (iv) sono stati individuati sulla base di quanto contenuto nella Relazione nonché nelle Procedure adottate dalla Società.

I risultati dell'attività di mappatura delle attività aziendali a rischio reato hanno consentito:

- una prima identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”;
- l'individuazione delle principali fattispecie in relazione alle quali è possibile ipotizzare il rischio di compimento dei Reati.

I risultati di tale attività di mappatura sono riportati nella “Mappatura delle attività a rischio reato” di cui alla Parte II, sezione 2 del Modello, ove sono specificati i Reati suscettibili di essere commessi in relazione a ciascuna attività e funzione della SGR.

**7. PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E  
L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL'ENTE  
- ART. 6, COMMA 2, LETT. B -**

La mappatura delle attività aziendali “a rischio reato” ha evidenziato come il rischio di commissione di reati risulti in via di principio circoscritto, tenendo conto dell’esistenza di procedure interne che presiedono allo svolgimento delle attività aziendali.

La mappatura ha peraltro consentito l’individuazione dei processi aziendali “sensibili” in relazione ai quali si è reso opportuno focalizzare le verifiche aventi ad oggetto l’idoneità dei controlli esistenti e in relazione ai quali andrà espletata con rigore ed attenzione l’attività di vigilanza interna.

La valutazione in merito all’idoneità di tali procedure alla prevenzione del rischio di compimento dei Reati è stata effettuata sulla base dei seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l’esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell’integrità del patrimonio aziendale;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un’adeguata/o protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

L’analisi del sistema delle procedure interne vigente ha evidenziato che tali principi sono stati – in prevalenza - recepiti dalla Società nella predisposizione del proprio sistema organizzativo e procedurale. Con riferimento ad alcuni settori di attività si è ritenuto opportuno integrare il sistema delle procedure esistente, individuando ulteriori regole di comportamento che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare.

## 8. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

### - ART. 6, COMMA 2, LETT. C -

Le attività della SGR inerenti alla gestione delle risorse finanziarie si caratterizzano per la centralità del Consiglio di Amministrazione, il quale definisce le strategie aziendali della SGR le quali vengono poi attuate attraverso un sistema di deleghe interne che si articola in base, tra l'altro, all'importo di ogni esborso effettuato dalla Società.

Ogni attività della SGR relativa alla gestione delle risorse finanziarie deve ad ogni modo ispirarsi ai seguenti principi:

- **congruità:** la gestione delle risorse finanziarie è congrua rispetto all'operazione sottostante; significativi scostamenti dalle condizioni e prassi generali del mercato di riferimento devono essere adeguatamente motivati;
- **tracciabilità:** la gestione delle risorse finanziarie è verificabile tramite la conservazione di idonea documentazione;
- **controllo:** la gestione delle risorse finanziarie è sottoposta a continui controlli.

Le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono delineate dalla Relazione e richiamate nella scheda di valutazione del processo di gestione dei flussi finanziari (cfr. scheda n. 12, PARTE II, sezione 3).

## 9. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI DI CONDOTTA FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEI REATI

Le linee guida di comportamento, vincolanti per tutti i componenti i Soggetti Rilevanti della SGR, sono parte integrante del Modello in quanto richiamano e precisano alcuni principi di condotta che le persone che rappresentano e che operano per conto della SGR sono tenute ad osservare. Parimenti costituiscono la formalizzazione di principi, criteri e regole comportamentali di fatto da sempre operanti e rispettati nella SGR e sono espressione dello spirito e della cultura della Società stessa.

Il rispetto di tali linee guida è richiesto in via di principio anche ai fornitori e ai prestatori di servizi della Società.

La Società ha adottato un Codice Etico cui sono tenuti a conformarsi i componenti degli organi sociali, l'alta direzione, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori, i fornitori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società.

La Società è inoltre tenuta al rispetto del **Code of Conduct** elaborato dal gruppo Savills (in seguito, il “**Gruppo**”). Tale strumento è applicabile a tutte le società del Gruppo, nonché a tutti i rappresentanti e membri degli organi sociali delle società del Gruppo.

Le linee guida di comportamento, di seguito riportate:

- non devono ritenersi esaustive, ma sono rappresentative del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari";
- sono organizzate con riferimento alle diverse aree di attività e competenza senza distinzione rispetto ai diversi destinatari, fermo restando che non tutte le categorie sono riferibili alla totalità dei soggetti che operano per conto della SGR;
- fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei Reati ad oggi richiamati dal Decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del Decreto a nuove fattispecie criminose;
- sono ispirate, seppure con modifiche, al Codice di Comportamento Assogestioni in materia;
- devono essere seguite da tutti coloro che operano per conto della SGR senza alcuna eccezione o distinzione.

Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, dell’Unione europea o ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Qualora la Società chieda finanziamenti pubblici o prenda parte a gare il comportamento di tutti coloro che operano per conto della SGR deve essere improntato alla massima trasparenza, completezza, correttezza e genuinità della documentazione e delle informazioni da fornire (comprovanti i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento o per l’ammissibilità alla gara) senza manipolazioni di sorta, nonché alla massima integrità, legalità e correttezza nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati in favore della Società affinché siano destinati allo scopo per cui sono stati erogati.

Inoltre, con riferimento al reato di frode nelle pubbliche forniture, qualora la Società stipuli contratti con la Pubblica Amministrazione, è tenuta ad eseguire le prestazioni richieste secondo diligenza e buona fede e ad evitare di attuare condotte, anche in concorso con esponenti pubblici, atte a non adempiere, anche in parte le obbligazioni contestualmente pattuite.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione (ivi inclusa la corruzione tra privati come introdotta dalla l. 6 novembre 2012 n. 190 c.d. “legge anticorruzione”, l’istigazione alla corruzione tra privati e il traffico di influenze illecite introdotto per effetto della L. 9 gennaio 2019 n. 3 c.d. “legge spazzacorrotti”), abuso d’ufficio, peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui

Tutti coloro che operano per conto della SGR, anche nella gestione dei Fondi, sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad evitare, anche indirettamente o per interposta persona,

qualsiasi atto che possa far ipotizzare – in occasione di attività che implicano un contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi – un’ipotesi o un tentativo volto ad influenzare indebitamente le decisioni, le risultanze ispettive e ogni altra attività di spettanza dei soggetti che rivestono le qualifiche richiamate, in favore della Società.

Parimenti, in relazione alla corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati come rispettivamente introdotti dalla L. 190 del 2012 e dal D. Lgs. 38/2017 e successivamente modificati per effetto della L. 3 del 2019, tutti coloro che operano per conto della SGR, anche nella gestione dei Fondi, sono tenuti senza alcuna distinzione o eccezione, ad evitare – anche indirettamente o per interposta persona – ogni atto che possa far ipotizzare un tentativo volto a dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta ovvero a sollecitare l’offerta o la promessa di denaro od altra utilità non dovuti o ad influenzare indebitamente le decisioni di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e il liquidatori di società private ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, in modo che essi compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società privata alla quale essi appartengono.

Quanto al delitto di traffico di influenze illecite, introdotto nel Decreto per effetto della L. 3 del 2019, la disposizione sanziona coloro i quali, sfruttando o millantando di sfruttare le proprie influenze con soggetti pubblici, ricevono o chiedono di ricevere vantaggi non dovuti, anche di natura non economica, per se o per soggetti terzi come prezzo della loro intermediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale ovvero per remunerare il Pubblico Ufficiale per il compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, ovvero per l’omissione o il ritardo nel compimento del medesimo atto.

In particolare, vale richiamare in tale ambito i principi adottati dalla Società in tema di gestione delle risorse finanziarie, delineati nel precedente paragrafo 7 della presente Parte I – Sezione 2 del Modello.

#### Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

I pagamenti effettuati alla SGR avvengono esclusivamente per via elettronica o bancaria e in nessun caso per consegna materiale di contante.

Pertanto, tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad evitare qualsiasi situazione in cui possa loro essere consegnata la materialità liquida presentata dalla clientela. Specifiche procedure al riguardo sono – altresì – previste in relazione alla normativa antiriciclaggio e alla prevenzione dei relativi Reati.

#### False comunicazioni sociali.

L’alta direzione e le funzioni di controllo garantiscono sempre e necessariamente un adeguato scambio di informazioni fra gli organi sociali, nel pieno rispetto della normativa vigente e nella rigorosa osservanza dello statuto sociale, curando in particolare che le comunicazioni effettuate riflettano correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo cui essa appartiene.

Parimenti si osservano i principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione, nonché quelli di riservatezza, di correttezza, di trasparenza, di chiarezza, di veridicità e di completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la Società, sia all'interno che all'esterno.

#### Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Gli amministratori sono tenuti a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore delegato che si trovi in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

#### Impedito controllo e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad astenersi dal fornire, o istigare o cooperare a fornire, alle autorità di vigilanza indicazioni mendaci o fuorvianti inerenti fatti o operazioni da loro o da altri eseguite o curate nonché ad astenersi da ogni condotta che possa ostacolare o impedire i controlli sulle attività svolte.

#### Aggiotaggio e manipolazione del mercato.

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a astenersi dal rivelare o in qualsiasi modo agevolare la diffusione di notizie idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari quotati e non quotati. Tutti coloro che operano per conto della SGR sono altresì tenuti ad astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo agevolare il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

#### Abuso di informazioni privilegiate.

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a astenersi dal rivelare o in qualsiasi modo agevolare la diffusione di informazioni privilegiate. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo di attenersi al Codice Interno di Autodisciplina adottato con delibera del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2009 (in seguito il "**Codice Interno**").

#### Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni suscettibili di utilizzazione allo scopo di facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento ad organizzazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine si tiene presente che attività di favoreggiamento degli autori materiali del reato possono essere realizzate anche tramite l'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione nonché sulla natura stessa dell'operazione.

Delitti contro la personalità individuale (sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù).

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni utilizzabili allo scopo di concorso con o favoreggiamento degli autori materiali di Reati contro la personalità individuale, attraverso la rilevazione di anomalie che siano possibili indici dell'esecuzione del crimine.

Reati transnazionali

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni suscettibili di integrare ipotesi delittuose aventi rilevanza transnazionale, anche a titolo di concorso o di favoreggiamento. In particolare, è fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della SGR di attenersi a quanto previsto nella Procedura Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette.

Reati di omicidio colposo e lesioni personali commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali attività suscettibili di integrare una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le cautele previste dalla normativa volte a prevenire, impedire e/o comunque mitigare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (anche sotto il profilo contrattuale, mediante l'inserimento di apposite clausole nei contratti di appalto).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

È fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della SGR di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute nella Procedura Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette, al fine di prevenire e/o segnalare tempestivamente all'Organismo il verificarsi di eventuali violazioni di tali disposizioni ovvero il verificarsi di comportamenti che potrebbero integrare fenomeni di riciclaggio e/o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione nella gestione, diretta o indiretta, degli strumenti di pagamento e dei movimenti monetari tra i quali, ad esempio, la riscossione di somme di denaro mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati, frode informatica a danno dello Stato

Tutti coloro che operano per conto della SGR sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali attività suscettibili di integrare il compimento di delitti informatici o il trattamento illecito dei dati.

#### Delitti contro l'industria ed il commercio

Tutti coloro che operano per la SGR sono tenuti ad astenersi da qualunque azione violenta, fraudolenta, anticoncorrenziale, ovvero consistente in atti di contraffazione e/o di usurpazione la quale abbia in qualsiasi modo l'effetto di turbare e/o impedire l'esercizio di una attività industriale o commerciale.

#### Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tutti coloro che operano per la SGR sono tenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaboratori elettronici, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

#### Reati ambientali

Tutti coloro che operano per la Società sono tenuti, senza alcuna distinzione o eccezione, ad astenersi dal cagionare inquinamenti di sorta ovvero di contribuire a cagionare inquinamenti in ogni matrice ambientale.

I contratti con i fornitori ovvero appaltatori della SGR comunque attinenti alla materia ambientale (ad esempio operatori logistici, trasportatori di rifiuti, eventuali smaltitori, consulenti ambientali o altro) saranno stipulati dalla Società selezionando soggetti di comprovata esperienza e professionalità e di specchiata eticità anche basandosi sull'adesione ai sistemi di certificazione della qualità in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro, generalmente applicati nel settore di riferimento. Sarà data completa informativa a tali fornitori ovvero appaltatori dei valori ambientali seguiti dalla Società ed essi saranno anche contrattualmente obbligati in modo specifico ad ottemperare a tutte le normative ambientali e ai migliori standard tecnici di settore, nonché ad adoperare la miglior diligenza professionale qualificata nell'adempimento delle relative obbligazioni.

#### Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso è irregolare – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Tutti coloro che operano per conto della SGR, senza alcuna distinzione od eccezione, sono tenuti a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni che abbiano ad oggetto ipotesi delittuose di occupazione di lavoratori e di lavoratori stranieri in assenza di regolare permesso di soggiorno. ovvero di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato o di favoreggiamento dell'ingresso e della permanenza illegittima di detti soggetti entro il territorio dello Stato. In particolare, è fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della SGR di attenersi a quanto previsto nella Procedura per la

gestione e Amministrazione del personale in relazione alla verifica della documentazione che consente il soggiorno per motivi di lavoro a tali cittadini.

#### Reati di razzismo e Xenofobia

Tutti coloro che operano per conto della SGR, senza alcuna distinzione od eccezione, sono tenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi attività di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; compiere o istigare terzi alla commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ovvero organizzare o partecipare in associazioni, movimenti o gruppi aventi fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza.

#### Reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommesse

Tutti coloro che operano per conto della SGR, senza alcuna distinzione od eccezione, sono tenuti ad astenersi dall'offrire denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute al fine di influenzarne il risultato, ovvero dal compiere atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

È fatto altresì divieto a tutti coloro che operano per conto della SGR di porre in essere condotte riconducibili all'esercizio abusivo di gioco o di scommessa, specificatamente enunciate dall'art. 4 della Legge 401/1989 quali, *inter alia*, l'esercizio, l'organizzazione o la vendita di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

#### Reati Tributari

È fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della SGR di comportarsi in modo corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

La SGR garantisce la corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali e il costante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili e nelle dichiarazioni.

Le dichiarazioni fiscali devono basarsi su risultanze contabili veritiere e rappresentanti operazioni legittime, esistenti e correttamente registrate, nonché devono essere sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati.

L'adempimento degli obblighi fiscali avviene nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa e dai provvedimenti delle Autorità preposte.

## 10. ORGANISMO DI VIGILANZA

### - ART. 6, COMMA 1, LETT. B -

Il Decreto identifica in un “organismo dell’ente”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di “organismo dell’ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle caratteristiche dimensionali della Società, sia delle regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

L’Organismo dell’Ente è caratterizzato da:

- indipendenza di giudizio;
- autonomia gerarchica rispetto ai soggetti sottoposti a controllo.

Ai fini della scelta dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza dei seguenti elementi:

autonomia ed indipendenza valutati in relazione all’Organismo e non ai singoli componenti:

- possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- essere in possesso di una dotazione patrimoniale adeguata che consenta quantomeno autonomia per le spese di ordinaria amministrazione;
- non svolgere compiti operativi all’interno della Società;
- avere una collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione;

professionalità intesa come:

- possedere adeguate competenze specialistiche;
- essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l’attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni;

continuità d’azione:

- l’OdV svolge, in modo continuativo, le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;

- non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

Oltre ai requisiti sopra descritti, i membri dell'OdV garantiscono il possesso di requisiti soggettivi formali che assicurano l'autonomia e l'indipendenza. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.3;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) coloro che sono stati condannati, anche se la sentenza non è passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero coloro che hanno subito una condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- f) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- g) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- i) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Avuto riguardo a tali elementi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'organismo di controllo ad un organo composto da:

---

<sup>3</sup> Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- un avvocato esterno esperto nelle tematiche riguardanti il Decreto ed i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto medesimo;
- un commercialista esterno esperto nelle tematiche riguardanti il Decreto ed i modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto medesimo;
- il Responsabile della funzione Controllo di Conformità (Compliance).

I membri dell'OdV nominati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito nella relativa delibera di nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è libero di revocare l'incarico conferito ai membri dell'OdV in qualsiasi momento, purché sussista una giusta causa di revoca. Costituisce una giusta causa di revoca l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata, la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento, l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità, il grave inadempimento, da parte dei membri dell'OdV, ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello.

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione, con apposita delibera. Il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede: la pianificazione delle attività e dei controlli, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, le

modalità di nomina del Presidente e, eventualmente, del Vicepresidente, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi da e verso l'OdV.

In occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione l'Organismo presenta un'apposita informativa sulle variazioni da apportare al Modello in attuazione del compito di cui al presente paragrafo.

Relativamente alle modifiche che non hanno natura meramente descrittiva (ad es. modifiche che si rendono necessarie al fine di predisporre gli opportuni presidi a fronte dell'inserimento di nuovi Reati nel Decreto da parte del legislatore ovvero modifiche che si rendono necessarie a seguito di riscontrate carenze o inadeguatezze del Modello ovvero ancora modifiche che si rendano necessarie a seguito di introduzione di nuove fattispecie nell'attività della SGR), l'Organismo predispone una apposita relazione che sarà presentata al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile. Sulla base di tale relazione il medesimo Consiglio di Amministrazione potrà adottare le delibere ritenute più opportune.

L'Organismo produce con periodicità annuale una relazione per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale contenente una descrizione delle attività svolte e un programma di attività e verifiche da svolgersi nell'anno successivo.

## **11. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO**

### **- ART. 6, COMMA 2, LETT. D; ART 6 COMMA 2 BIS-**

#### **Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati di cui al Decreto, nei confronti dei Soggetti Rilevanti;

- richieste di assistenza legale inoltrate da Soggetti Rilevanti per procedimenti relativi a Reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle varie attività;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- modifiche organizzative/procedurali incidenti sul Modello;
- tutte le altre informazioni indicate nelle schede di valutazione contenute nella Parte II, sezione 3 del presente Modello.

Le segnalazioni devono pervenire all'Organismo tempestivamente: e cioè essere trasmesse entro 1 o 2 giorni lavorativi dalla ricezione della notizia da parte della Società.

### **Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni**

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo ad opera delle funzioni aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo e riportate nella Parte II, sezione 3 del Modello;
- le segnalazioni, eventualmente anche in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo di un numero telefonico e/o di una casella di posta elettronica appositamente dedicati. I segnalanti che desiderano restare anonimi devono utilizzare la posta tradizionale. In ogni caso, i segnalanti anonimi sono invitati a fornire tutte le informazioni sotto riportate e, comunque, sufficienti a consentire un'indagine adeguata.

Fermo quanto sopra previsto, oltre alle modalità di comunicazione di condotte non conformi eventualmente previste da altre Procedure o atti (quali, ad esempio, il Codice Etico) adottati dalla SGR le segnalazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate nel rispetto della procedura sopra descritta e attraverso uno dei seguenti canali:

- attraverso il canale di *Whistleblowing*, nel rispetto della relativa procedura;

- a mezzo lettera riservata e indirizzata all'Organismo di Vigilanza, presso la sede legale della Società in Via San Paolo, 7, Milano.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- esistenza di testimoni e, nel caso, loro nominativi;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;
- la specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

### **Tutela del segnalante**

Il sistema di protezione delle segnalazioni è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Pertanto, chi segnala una violazione del Decreto o del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dovrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, chi effettua una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria non avrà diritto alle tutele offerte dal sistema qui descritto. Verranno avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false, calunniose o aventi contenuto diffamatorio.

### **Obblighi dell'OdV a fronte di segnalazioni**

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva una segnalazione nei termini descritti ai paragrafi precedenti, l'OdV:

- ha l'obbligo di esaminare accuratamente la segnalazione ricevuta, acquisendo la documentazione e le informazioni necessarie all'istruttoria – anche tramite il coinvolgimento di altri Soggetti Rilevanti;
- ha l'obbligo di informare eventuali soggetti coinvolti nell'attività di indagine in merito alla riservatezza della segnalazione, ammonendo costoro circa il divieto di divulgare a terzi informazioni circa l'indagine;
- ha l'obbligo di redigere apposito verbale, sia nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, sia nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
- ha l'obbligo di garantire l'archiviazione del fascicolo, che conterrà i documenti acquisiti ed il verbale redatto;
- ha il dovere di agire assumendo tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni e qualsivoglia forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata;
- ha l'obbligo di assicurare l'assoluta riservatezza e anonimato – se previsto - dell'identità della persona segnalante;
- ha l'obbligo di garantire la riservatezza e segretezza delle informazioni e dei documenti acquisiti, fatto salvo, in caso di accertamento della fondatezza della segnalazione, gli obblighi di comunicazione in favore delle funzioni competenti ad avviare eventuali procedure disciplinari;
- ha l'obbligo di informare le funzioni competenti nel caso in cui riceva una segnalazione falsa, calunniosa o diffamatoria, affinché vengano avviate le relative procedure disciplinari.

### **Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo e alle persone specificamente autorizzate per iscritto dall'Organismo.

Nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare i dati personali raccolti nell'esercizio delle proprie attività del pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e secondo le istruzioni sul trattamento dei dati personali eventualmente impartite dalla Società.

## 12. DIVULGAZIONE DEL MODELLO

### **Formazione ed informazione dei dipendenti della Società.**

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia da parte dei dipendenti già presenti in Società, sia da parte di quelli da inserire, circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo. Ai fini dell'attuazione del Modello, l'informativa verso il personale è gestita dal Responsabile Gestione Risorse Umane. La formazione del personale potrà essere gestita parimenti internamente ovvero anche esternalizzata in stretto coordinamento con l'Organismo.

L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento è comunicata a tutte le risorse presenti in Società al momento dell'approvazione del presente Modello ai quali è consegnata copia del Modello; ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, contenente il testo del Decreto, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001", compreso il Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tutti i Soggetti Rilevanti dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- una specifica attività di formazione: tale attività di formazione "continua" è sviluppata facendo ricorso sia a strumenti e procedure informatiche che a incontri periodici e risulta differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, viene istituita una specifica sezione del server aziendale dedicata all'argomento e aggiornata d'intesa con l'Organismo (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche i contatti telefonici dei membri dell'Organismo e/o una casella di posta elettronica ([odv@savillsim.com](mailto:odv@savillsim.com)) appositamente dedicati per le segnalazioni all'Organismo ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

### Informazione dei soggetti terzi (fornitori, consulenti)

I fornitori ed i consulenti sono invitati a prendere visione di un estratto del presente Modello comprensivo del Codice Etico all'indirizzo internet della Società ed è fornita idonea informativa sulle conseguenze del mancato rispetto dei principi del Codice stesso.

Inoltre, ogniqualvolta i rapporti tra la Società e fornitori/consulenti esterni, che svolgono o forniscono attività a supporto di una o più delle attività individuate dalla "Mappatura delle attività a rischio reato" (cfr. Parte II, Sezione 2 del presente Modello), saranno formalizzati in documenti contrattuali oggetto di specifica trattativa, nei relativi testi contrattuali saranno inserite specifiche clausole aventi il seguente tenore:

*"Savills Investment Management SGR S.p.A., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Codice Etico adottato. La controparte [XY] dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni ivi contenute. [XY] è consapevole che il Decreto prevede la responsabilità diretta della Società per una serie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.*

*[XY] dichiara altresì di aver preso atto che Savills Investment Management SGR S.p.A. ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), un estratto del quale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.savillsim.it](http://www.savillsim.it), di conoscere i contenuti di tale estratto e di impegnarsi a rispettarlo e ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza nella più stretta osservanza dei contenuti del Modello nonché a svolgere le attività oggetto del presente contratto in modo da consentire a Savills Investment Management SGR S.p.A. di adempiere agli obblighi previsti in capo a quest'ultima dal Modello.*

*[XY] dichiara di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga nei confronti di Savills Investment Management SGR S.p.A. a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto.*

*Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Savills Investment Management SGR S.p.A., costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà a Savills Investment Management SGR S.p.A. di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. e di richiedere il risarcimento del danno.*

*Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Savills Investment Management avrà facoltà di sospendere*

*l'esecuzione del contratto, facoltà da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie".*

Al fine della conoscibilità ai terzi, la Società potrà divulgare ai terzi anche tramite Internet una sintesi del Modello.

<p><b>13. SISTEMA DISCIPLINARE</b></p> <p><b>- ART. 6, COMMA 2, LETT. E -</b></p>
---

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute e/o richiamate nel Modello ivi comprese le disposizioni espressamente previste per le segnalazioni delle violazioni e la tutela della riservatezza del segnalante di cui al paragrafo 11, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto.

#### **1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole di comportamento introdotte e/o richiamate dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, codice civile.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della SGR costituisce sempre illecito disciplinare.

Le disposizioni contenute nel Modello sono adeguatamente comunicate a tutti i dipendenti della SGR secondo le modalità indicate al paragrafo 11 che precede.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, è promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica per presentare la propria difesa. Qualora la violazione risulti accertata, è comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della SGR, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali applicabili, sono le seguenti:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni);

- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo);
- licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa).

È intesa l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 in materia di procedimento disciplinare.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne indicate dal Modello (ad esempio, ometta di dare comunicazione all'Organismo delle informazioni prescritte, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SGR;
2. incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure indicate dal Modello ovvero nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta violazione delle disposizioni impartite dalla SGR. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, od adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SGR, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della SGR e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
3. incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni" il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello od adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla SGR compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla SGR, determinano un danno ai beni della SGR e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
4. incorre nel provvedimento del "licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)" il lavoratore che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società;

5. incorre nel provvedimento del “licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della SGR delle sanzioni previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 3, prima parte. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto di:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In linea generale e tendenziale, ma non vincolante per la Società:

- violazione lieve è quella violazione del Modello che non sia in grado di produrre conseguenze sanzionatorie per la Società né danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine della Società e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti dell'ente stesso;
- violazione grave: ogni violazione del Modello, tale da esporre la Società anche al rischio teorico di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto ovvero a danni e/o pregiudizi anche da parte di terzi;
- violazione gravissima: ogni violazione del Modello nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal d.lgs. n. 231/01 e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

È fatta salva la prerogativa della SGR di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;

- grado di intenzionalità del suo comportamento;
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Le misure disciplinari sopra descritte saranno comminate dagli organi competenti della Società anche su eventuale segnalazione dell'Organismo, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

In particolare, per i dipendenti della SGR, sarà l'Amministratore Delegato – in virtù della delega conferitagli e salvo l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione - ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicabile in proporzione alla gravità della violazione commessa.

## **2. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, l'Organismo ne informa il Consiglio di Amministrazione e la Società provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee, anche in relazione all'eventuale identificazione di tali soggetti come soggetti apicali.

In particolare, sarà l'Amministratore Delegato – in virtù della delega conferitagli e salvo l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione - ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL applicabile in proporzione alla gravità della violazione commessa

## **3. Misure nei confronti degli amministratori, dei sindaci e dei revisori**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione ovvero da parte di membri del Collegio Sindacale o dei revisori, l'Organismo ne informa tempestivamente, a seconda dei casi, l'intero Collegio Sindacale, o l'intero Consiglio di Amministrazione o la società di revisione o all'Assemblea nella riunione annuale di approvazione del bilancio di esercizio ovvero – se la violazione è considerata non lieve – i soci anche al di fuori di tale riunione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo assumeranno, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (ivi inclusa la revoca per giusta causa).

## **4. Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori e partner commerciali**

Ogni violazione da parte di consulenti e collaboratori esterni delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei Reati da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti in conformità a quanto previsto all'articolo 11 che precede.

Resta ovviamente salva la prerogativa della SGR di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

#### **5. Misure nei casi di violazione delle prescrizioni a tutela del segnalante (*whistleblowing*)**

Fermo quanto previsto nella specifica procedura, in ragione di quanto indicato al comma 2 bis, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01, nell'ipotesi in cui siano violate le misure a tutela del segnalante previste nel Modello e/o nella specifica procedura e/o nel caso in cui siano effettuate segnalazioni, con dolo o colpa grave, infondate da parte:

- del personale dipendente in posizione non dirigenziale: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 1 che precede;
- dei Dirigenti: si applicheranno le sanzioni disciplinari previste al paragrafo 2 che precede;
- degli Amministratori: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 3 che precede;
- del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione: si applicheranno le previsioni previste dal paragrafo 3 che precede;
- dei Soggetti Terzi: si applicheranno i rimedi contrattuali previsti al paragrafo 4 che precede;
- dei componenti dell'Organismo di Vigilanza: si applicheranno le misure previste al capitolo 10 del Modello.

## PARTE II - sezione 1

### ILLECITI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

***Si fornisce qui di seguito una breve descrizione degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo modificati e integrati.***

#### **1. Malversazione a danno dello Stato**

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

#### **Art. 316-bis "Malversazione a danno dello Stato"**

*Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

#### **2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

#### **Art. 640-bis "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"**

*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.*

**Art. 316-ter "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"**

*1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000,00 euro.*

*2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

**3. Truffa**

La fattispecie di truffa assume rilievo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico (art. 640 c.p., comma 2, n. 1).

**Art. 640 c.p. "Truffa"**

*"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:*

*1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

*2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, n. 5).*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, n. 7"*

**4. Frode Informatica.**

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che

permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

È controversa la possibilità di considerare compresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 *ter* c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

#### Art. 640-ter c.p. "Frode informatica"

*1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*3. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*4. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".*

### **5. Frode nelle pubbliche forniture**

#### Art. 356 c.p. "Frode nelle pubbliche forniture"

*"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032,00 euro.*

*La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente"*

La norma tutela il buon e regolare andamento della Pubblica Amministrazione, che viene impedito in presenza di frodi nell'esecuzione di un contratto di fornitura di beni o servizi necessari per lo svolgimento della funzione pubblica.

La frode è ravvisata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici o raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole. Ad esempio, integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute.

Accanto al fornitore, il delitto può essere realizzato anche dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante dello stesso e, più in generale, da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

### **6. Frode ai danni del Fondo europeo agricolo**

Il reato si configura nel caso in cui, esponendo dati o notizie falsi, si consegua indebitamente aiuti o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si segnala che il reato si configura solo ove il fatto non integri il più grave reato di cui al precedente art. 640-bis c.p., Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

#### **Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898**

*“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

*2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.”*

### **7.**

**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

**Art. 317 c.p. "Concussione"**

*"Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».*

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, *"si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R.: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione"*<sup>4</sup>.

Il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/01: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio), la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio., ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.<sup>5</sup>

**Corruzione**

**Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".*

**Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"**

*"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai*

<sup>4</sup> Così testualmente: Cass. Pen., sent. n. 164977/84.

<sup>5</sup> A questo proposito, la Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione ha ritenuto che: *"Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa"* (Così: Cass. Pen., sent. n. 1319/94).

*doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

Art. 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.*

*Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Art. 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000,00 euro”.*

Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito , è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”*

Si tratta di fattispecie di reato che potenzialmente ed in astratto possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi.

**(a)** I reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p., sopra riportati) si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale<sup>6</sup> si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Questi reati si configurano altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico.

Ad esempio, sussiste la commissione dei reati in questione quando il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, velocizzi o abbia velocizzato una pratica, la cui evasione è di propria competenza, oppure quando garantisca o abbia garantito l'illegittima aggiudicazione di una gara.

**(b)** Per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319-ter c.p. sopra riportato, esso si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale<sup>7</sup> denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 319-ter c.p. il Soggetto Apicale e/o il Soggetto Sottoposto che corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione di un procedimento giudiziario.

**(c)** Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio induca taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità abusando della sua qualità e dei suoi poteri.

<sup>6</sup> Per quanto riguarda l'applicabilità anche agli incaricati di un pubblico servizio delle fattispecie delittuose previste agli artt. 318 e 319 c.p. vale la pena di riportare di seguito quanto statuito dall'art. 320 c.p., espressamente richiamato all'art. 25, 4° comma, del D. Lgs. n. 231/01: *“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”*.

<sup>7</sup> L'esclusione dell'applicabilità di tale fattispecie di reato agli incaricati di pubblico servizio sembra pacifica considerato che l'art. 320 c.p., nel richiamo delle ipotesi di corruzione poste in essere dall'incaricato di pubblico servizio, si limita a citare gli artt. 318 e 319 c.p. e, viceversa, non ricomprende l'art. 319-ter c.p.

Tale fattispecie punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che interviene, in qualità di intermediario, affinché la propria vittima sia portata a riconoscere utilità al medesimo o a un terzo soggetto.

**(d)** Le ipotesi di corruzione indicate agli artt. 318, 319 e 319-ter c.p. si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale<sup>8</sup>.

**(e)** Per le finalità e gli scopi perseguiti dal Modello, l'esposizione delle fattispecie di reato di corruzione sopra operata non sarebbe completa ed esaustiva, se non venissero riportate di seguito le disposizioni contenute nel Codice Penale relative alle conseguenze negative per il corruttore del pubblico ufficiale e dell'incaricato del pubblico servizio.

A questo proposito, l'art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) prevede espressamente che: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”*.

Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 322 c.p., 1° 2° e 3° comma, (Istigazione alla corruzione):

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”*.

Ne consegue che sono applicabili al corruttore le pene specificamente previste agli artt. 321 e 322, 1° e 2° comma, c.p. sia nell'ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro od altra utilità, sia nell'ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non hanno accettato tale dazione<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> In altri termini, *“mentre nella corruzione (...) i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul <pactum sceleris>, nella concussione il dominus dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità e del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare all'indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa”* (così: Cass. Pen., sent. n. 2265/00).

<sup>9</sup> Sotto il profilo delle finalità contemplate dal D. Lgs. n. 231/01, vi sarà una responsabilità dell'Ente nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti offrano o promettano ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per compiere

**(f)** La corruzione rileva anche nel caso in cui sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Di conseguenza, il corruttore o l'istigatore alla corruzione soggiace alle medesime pene indicate agli artt. 321 e 322 c.p. qualora il denaro o l'utilità siano offerti o promessi:

- (i) *“ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- (ii) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- (iii) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- (iv) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- (v) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- (vi) *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale*
- (vii) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- (viii) *ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;*
- (ix) *alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

---

o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio e dalla commissione di uno di tali reati sia derivato all'Ente un interesse o un vantaggio. Qualora, viceversa, i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti abbiano tentato di corrompere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ma questi ultimi non abbiano accettato la promessa o la dazione di denaro o di altra utilità (artt. 322, 1° e 2° comma, c.p.), ai fini della punibilità dell'Ente sotto il profilo del D. Lgs. n. 231/01, occorrerà verificare concretamente se, ciononostante, ne sia derivato un interesse od un vantaggio in capo all'Ente.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

La fattispecie di cui all'art. 346-*bis* c.p. è stata introdotta allo scopo di contrastare il fenomeno degli occulti condizionamenti affaristico-clientelari nelle decisioni politiche e amministrative, posti in essere da soggetti che sfruttando o millantando di sfruttare le proprie influenze con soggetti pubblici, ricevono o chiedono di ricevere vantaggi non dovuti, anche di natura non economica, per sé o per soggetti terzi.

Si precisa che la norma criminalizza, sia la condotta del soggetto agente che riceve o chiede di ricevere l'utilità indebita, sia del soggetto che dà o promette di remunerare il c.d. mediatore a causa della sua, asserita o reale, influenza.

La disposizione, pertanto, intende avanzare la soglia della repressione penale, al fine di prevenire condotte contigue a quelle corruttive.

#### Art. 314 c.p. "Peculato"

*"Il pubblico ufficiale<sup>10</sup> o l'incaricato di un pubblico servizio<sup>11</sup>, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita<sup>12</sup>.*

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 357 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 358 c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio".

<sup>12</sup> Secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo". Così, una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge, invece, una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali:

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che si appropriano di denaro o altra cosa mobile, detenuti dall'agente per ragione del suo ufficio o servizio.

Il peculato ha natura di reato proprio, perché il soggetto attivo deve rivestire una particolare qualifica giuridica. Tuttavia, al delitto di peculato possono concorrere con l'agente qualificato anche soggetti non qualificati.

Non è necessario, inoltre, che il pubblico funzionario sia l'esecutore materiale della condotta. In tal caso occorre però che il concorrente, per appropriarsi della cosa, sfrutti la relazione di "possesso per ragioni di ufficio o di servizio" del pubblico funzionario.

La "ragione dell'ufficio o del servizio" giustificatrice del possesso comprende anche il possesso del denaro o della cosa mobile derivante da prassi e consuetudini che consentano al soggetto di inserirsi di fatto – pertanto anche laddove ciò derivi dall'esercizio arbitrario di funzioni – nella disponibilità materiale del bene, trovando nelle proprie pubbliche funzioni l'occasione per un tale comportamento.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00."*

La norma, contrariamente alla fattispecie di peculato di cui sopra, non richiede ai fini della sua integrazione il preventivo possesso della cosa da parte dell'agente pubblico per ragioni di ufficio o servizio.

La fattispecie, infatti, sanziona penalmente la disonestà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che viene meno al suo dovere di non accettare denaro o cose che gli siano consegnate per errore, o a quello di restituirle subito dopo di essersi avveduto dell'errore: in tali casi, infatti, l'agente si giova dell'errore di colui che consegna denaro, che non è in realtà tenuto a

---

gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen., sent. n. 1806/93 e sent. n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen., sent. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sent. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen., sent. n. 10138/98).

corrispondere o è tenuto a corrispondere una somma diversa e minore rispetto a quella consegnata.

Come per il peculato, si tratta di un reato proprio. Tuttavia, anche in questo caso, al delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui possono concorrere con l'agente qualificato anche soggetti non qualificati.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".*

La norma tutela il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

L'abuso d'ufficio, essendo un reato proprio, implica l'intervento personale diretto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Tuttavia, anche gli estranei possono concorrere alla commissione del reato, quando abbiano svolto un'effettiva attività di istigazione o di agevolazione rispetto all'esecuzione del delitto.

Si segnala che la norma rileva ai fini della responsabilità da reato degli enti nel caso in cui la condotta offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### **8. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati**

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi *ex novo* una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

#### Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

*1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:*

*1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

#### Art. 454 c.p. "Alterazione di monete".

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.*

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

#### Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza *ab origine*, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

#### Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da*

*lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.*

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.*

Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 a 516 euro.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione*

Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali”

*“Chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”*

Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”*

**9. False comunicazioni sociali**

Il reato di false comunicazioni sociali si concreta nell’esposizione, all’interno del bilancio, delle relazioni o, in generale, delle comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo cui essa appartiene, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Perché la condotta in questione integri gli estremi del reato, occorre, in primo luogo, che il fine perseguito da chi la pone in essere sia quello di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ingannando intenzionalmente i soci e il pubblico.

Inoltre, occorre che le informazioni false o omesse siano tali da indurre in errore, circa la situazione della società o del gruppo, coloro ai quali le comunicazioni sono indirizzate; pertanto, esse devono essere rilevanti, e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione di tale situazione.

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate, disciplinato dal successivo articolo 2622, è circoscritto alle società emittenti strumenti finanziari e si configura laddove i soggetti individuati dalla norma, espongono, nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

La condotta deve essere svolta con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere concretamente idonea a indurre altri in errore.

#### Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"

*"Fuori dei casi previsti dall'art 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".*

#### Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità"

*"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".*

#### Art. 2622 "False comunicazioni sociali delle società quotate"

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese*

*dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
  - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
  - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
  - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

### **10. Impedito controllo dei soci o degli altri organi sociali**

Il reato di impedito controllo dei soci e degli altri organi sociali si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo che siano attribuite ai soci e ad altri organi sociali dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”**

- 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]*
- 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]*
- 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*

### **11. Indebita restituzione dei conferimenti**

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

#### **Articolo 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*

### **12. Illegale ripartizione di utili e riserve**

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

#### **Articolo 2627 c.c. "Illegale ripartizione di utili e riserve"**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

### **13. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di *insider trading*).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

**Articolo 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"**

- 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*
- 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
- 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

**14. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; inoltre, il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

**Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"**

- 1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- 2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

**15. Formazione fittizia del capitale**

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote

- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

#### Articolo 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

#### **16. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

#### Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **17. Illecita influenza sull'assemblea**

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

#### Articolo 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

#### **18. Aggiotaggio**

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, non quotati, che siano o meno quotati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un

numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

#### Articolo 2637 c.c. "Aggiotaggio"

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

#### **19. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

#### Articolo 2638 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i*

*quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. (...)"*

## **20. Omessa comunicazione del conflitto di interessi**

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi viene posto in essere dagli amministratori allorquando non osservino l'obbligo previsto dall'art. 2391 c.c., comma 1, di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

### **Art. 2629-bis "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi*

## **21. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7/2003 sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto - attraverso l'introduzione di un nuovo art. 25-*quater* - i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

### **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ai sensi della Legge 7/2003, art. 3).**

*1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione*

*pecuniaria da duecento a settecento quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

*4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo

270-bis "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico"

*1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*

*2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*

*3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*

*4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 *ter* c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

*1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi*

*mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

*a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*

*b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*

*2. <omissis>*

*3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

*4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

*5.<omissis>*

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25 *quater* del D. Lgs 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

## **22. Reati in tema di Tratta di persone**

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti dall'articolo 5 della Legge 228/2003, ai sensi del quale è stato inserito un nuovo art. 25-*quinquies* nel D.Lgs. 231/2001. L'art. 25-*quinquies* è stato modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". La norma è stata da ultimo modificata dalla L. 199/2016. Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile) anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.l);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico) anche se relativi al materiale

pornografico di cui all'articolo 600-quater.1;

- 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi)
- 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- 609- undecies (Adescamento di minorenni).

In particolare, all'esito delle novità normative introdotte dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, la responsabilità dell'ente per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinquies* è estesa anche all'ipotesi in cui i delitti siano relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*.1 (introdotto dall'art. 4 della menzionata legge).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-*bis* primo comma, 600-*ter* primo e secondo comma, 600-*quinquies*, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti:

#### Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

*1. Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

#### Art. 600-bis c.p. "Prostituzione minorile"

*"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età*

*inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

#### Art. 600-ter c.p. "Pornografia minorile"

*"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

*1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

*2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

#### Art. 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

*1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.*

*2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente qualità.*

#### Art. 600-quater.I. c.p. "Pornografia virtuale"

*1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il*

*materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

Art. 600-quinquies c.p. “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.*

Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

*“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

*La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.*

*Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”*

Art. 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”

*1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

Art. 603-bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

*1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed*

*approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

#### Art. 609- undecies c.p. “Adescamento di minorenni”

*“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 600 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.*

Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle “nuove schiavitù” quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale, caporalato.

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, ter, quater e quinquies (rispettivamente rubricati “prostituzione minorile”, “pornografia minorile”, “detenzione di materiale pornografico” e “iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”), tutte caratterizzate da una esplicita matrice

“sessuale”.

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente Modello, talune tra le ipotesi di reato recentemente novellate dalla legge 228/2003, e precisamente gli artt. 600, 601 e 602 del c.p. soprattutto in relazione alla possibilità di configurare l'ipotesi di concorso, attraverso l'eventuale concessione di finanziamenti a soggetti operanti nelle attività illecite oggetto della presente norma.

Merita sottolineare, più in particolare, che:

- l'art. 600 c.p. punisce, tra l'altro, la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. Condizione essenziale perché si verifichi il menzionato stato di soggezione è l'utilizzo di violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o l' approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa;
- ai sensi dell'art. 601 c.p. è punibile tanto la “tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600” quanto l'induzione (con inganno; violenza; minaccia; abuso di autorità; approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità; promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità) di taluno a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, finalizzata alla commissione dei delitti di cui al medesimo articolo 600;
- l'art. 602 c.p. punisce, ogni altra condotta che, fuori dai casi di tratta di persone, si traduca in una “compravendita” o in una “cessione” di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p..

Il reato di “*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*” prevede, nello specifico, due differenti condotte:

- la prima mira a colpire principalmente chi svolge attività di intermediazione, reclutando manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi “*in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno*” del lavoratore;
- la seconda, invece, ha una portata molto più ampia e mira a colpire chiunque “*utilizza, assume o impiega*” lavoratori, anche laddove tale “*utilizzo, assunzione o impiego*” avvenga attraverso l'attività di un intermediario (reclutatore). In tal caso, le condizioni di “*sfruttamento*” del lavoratore sarebbero da ravvisare direttamente presso il soggetto che utilizza la manodopera.

Va osservato che la condotta, per assumere a rilevanza penale, deve avvenire in condizioni di “*sfruttamento*” e di approfittamento dello “*stato di bisogno*” del lavoratore.

Quanto alla prima condizione, lo stesso art. 603 bis c.p. definisce alcuni indici che fanno presumere lo sfruttamento.

In particolare, si devono realizzare una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti di lavoro applicabili o, comunque, in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria o alle ferie;
3. la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L'accertamento di una condizione di sfruttamento, nei termini appena descritti, non è però di per sé sufficiente ad integrare il reato. È, infatti, necessario l'approfittamento, da parte dell'autore del reato, dello "stato di bisogno" dei lavoratori.

### **23. Reato di pratiche di mutilazione genitale femminile.**

In data 2 febbraio 2006 è entrata in vigore la legge 9 gennaio 2006 n. 7 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006) recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

L'articolo 6 introduce la previsione del reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" (art. 583-bis c.p.).

L'articolo 8 introduce modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 con l'inserimento dell'art. 25-quater. 1 che estende a detta fattispecie la responsabilità amministrativa da reato.

#### **Art. 583-bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"**

1. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*
2. *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*
3. *La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*
4. *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma*

*dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.*

#### **24. Reati in tema di Abusi di Mercato**

L'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004" ha introdotto all'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001 i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In relazione alla commissione di detti reati è prevista l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'art. 25-*sexies* del decreto oppure, qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente sia di rilevante entità, di una sanzione che può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Nell'area degli abusi di mercato sono comprese tutte le fattispecie di utilizzazione abusiva delle informazioni privilegiate delle quali gli *insiders* rispetto all'Ente possano venire a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti o uffici. Sono "privilegiate" tutte quelle informazioni non pubbliche e che causano una situazione di asimmetria informativa a favore del detentore nei confronti del mercato.

L'Ente deve dotarsi di misure organizzative sia nell'area della tutela della riservatezza dei dati personali sia – qualora attuate – ai fini della prevenzione dello spionaggio industriale o, più ancora, a proposito dell'internal dealing (che rappresenta – come noto – una fattispecie particolare di azione da insider). Particolarmente in questo caso, è essenziale che le misure organizzative siano adeguate periodicamente.

Con particolare riferimento all'area delle manipolazioni del mercato, vengono puniti tutti i comportamenti che consistano nel diffondere notizie false, porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti previste dalla parte V, titolo I-bis, capo II del D.Lgs. 58/1998 (TUF)

#### **Art. 184 TUF "Abuso di informazioni privilegiate"**

- 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua*

qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;  
 b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;  
 c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2) 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.

#### Art. 185 TUF "Manipolazione del mercato"

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato annesse ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e

*duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:*

*a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);*

*b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*

*c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)."*

## **25. Illeciti amministrativi in tema di Abusi di Mercato**

Ai sensi dell'art. 187-*quinquies* del TUF la responsabilità dell'Ente è dunque estesa anche in relazione alla violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014, ove commessi da soggetti rilevanti nel suo interesse o a suo vantaggio. In relazione a tali illeciti infatti l'art. 187-*quinquies*, comma 4 dichiara applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del D.lgs. 231/01.

Attraverso il richiamo all'art. 6, il sottosistema in esame mutua anzitutto dalla regolamentazione generale della responsabilità degli enti il criterio di imputazione soggettiva, differenziato sulla base del ruolo, apicale o subordinato, dell'autore dell'illecito e rende in tal modo applicabile il meccanismo di esenzione fondato sull'adozione di modelli organizzativi.

Il richiamo al principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente posto dall'art. 8 consente di punire l'ente anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'illecito amministrativo non sia imputabile o non venga individuato, ovvero l'illecito amministrativo sia estinto<sup>(13)</sup>.

Inoltre, in virtù del richiamo all'art. 12, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà se:

- l'autore dell'illecito ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è invece ridotta da un terzo alla metà se:

l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della specie di

---

<sup>(13)</sup> In realtà, la formulazione normativa appare al riguardo alquanto ambigua: l'art. 187 *quinquies*, infatti, prevede l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria "pari all'importo della sanzione irrogata", con ciò legittimando l'interpretazione per cui la punizione dell'ente presuppone comunque l'accertamento della responsabilità della persona fisica.

quello verificatosi.

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

É opportuno poi sottolineare che gli illeciti amministrativi in esame hanno un ambito di applicazione più ampio e solo in parte analogo a quello dei corrispondenti reati di manipolazione del mercato ed abuso di informazioni privilegiate.

In particolare, quanto all'elemento oggettivo:

- la condotta dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate è analoga a quella del corrispondente delitto;
- la condotta dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato appare più ampia rispetto a quella indicata dall'art. 185 T.U.F., posto che viene punita non soltanto la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la diffusione di "informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", ovvero il compimento di operazioni "fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari".

Si riportano di seguito le norme di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014 "Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate"

*Non è consentito:*

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*

Art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014 "Divieto di manipolazione del mercato"

*Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.*

**26. Reati transnazionali** (a tal proposito si veda pure § 33 *infra*)

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 - pubblicata sul Supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 – ha introdotto ulteriori fattispecie rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01.

In particolare si segnala, all'art. 10, la previsione della responsabilità amministrativa degli enti per la categoria dei reati transnazionali definita all'art. 3 e l'introduzione, in relazione ad essi, di fattispecie

di illeciti amministrativi in dipendenza dei reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, all'articolo 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e all' articolo 378 del codice penale, con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che ai sensi dell'art. 3 della legge 146 del 2006, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01.

#### Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-*bis* e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqües*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso*

*in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

**Art. 416-bis c.p. "Associazione di tipo mafioso anche straniera"**

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

**Art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre*

*a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.*

Art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

*“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.*

**Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).**

*3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce*

*la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*

Art. 377-bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*

Art. 378 c.p. “Favoreggiamento personale”

- 1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*
- 2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*
- 3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.*
- 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

## **27. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi da infortuni sul lavoro**

L’art. 9, comma 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come successivamente sostituito dall’art. 300, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto il nuovo art. 25-septies del Decreto, ai sensi del quale l’Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), del codice penale, commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto.

Art. 589 c.p. “Omicidio colposo”

- 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone e di lesioni di una o più persone,, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### Art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose"

*"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<sup>14 15</sup>*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

#### **28. Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

L'art. 63, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto il nuovo art. 25-*octies* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale.

<sup>14</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

<sup>15</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto.

Art. 648 c.p. "Ricettazione"

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".*

Art. 648-bis c.p. "Riciclaggio"

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"*

Art. 648-ter. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

#### Art. 648-ter.1 c.p. “Autoriciclaggio”

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

#### **28-bis. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

L'art. 3 del D.Lgs. 184/2021, recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio", ha introdotto il nuovo art. 25-octies.1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", che estende il catalogo dei reati presupposto anche alla fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.) e al neo-introdotto reato di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.), nonché al delitto di frode informatica non solo se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea – come già previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 – ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale" (art. 640-ter).

L'ente, inoltre, risponderà anche nel caso di commissione, da parte di Soggetti Apicali o Sottoposti, di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di nuova introduzione, potranno essere applicate all'ente tutte le tipologie di sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Si riportano di seguito le previsioni di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies.1 del Decreto.

Articolo 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

*"Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”*

**Articolo 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”*

**Articolo 640-ter c.p. “Frode informatica”**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.”*

**29. Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto il nuovo articolo 24-bis del Decreto, ai sensi del quale l’Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 491-bis (documenti informatici), 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (intercettazione,

impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

Il D.L. n. 105/2019 ha modificato l'art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/01 includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti altresì il delitto di cui all'art. 1, co. 1 del D.L. n. 105/2019 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

Art. 491-bis c.p. "Documenti informatici"

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.*

Art. 615-ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

L'articolo 615-ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Art. 615-quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

L'art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Art. 615-quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

L'art. 615-quinquies c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617-*quater* c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

1. L’art- 617-*quater* c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Art. 617-*quinquies* c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

L’art. 617-*quinquies* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635-*bis* c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’art. 635-*bis* c.p. punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635-*ter* c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’art. 635-*ter* c.p. punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-*quater* c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’art. 635-*quater* c.p. punisce chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635-*quinquies* c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”

1. La pena si applica se il fatto di cui all’articolo 635-*quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

2. La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

3. Si applica una pena aggravata nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 640-quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

L’art. 640-quinquies c.p. punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105

*“1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.*

*2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC):*

*(...)*

*b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le*

*attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4,6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;*

*la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché' all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.*

*(...)*

*6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:*

*a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. L'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attesta l'operatività del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere anche in*

*collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati;*

*(...)*

*c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di*

*cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché , nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.*

*(...)*

*11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni“ .*

### **30. Delitti contro l'industria e il commercio**

L'art. 15, comma 7, lett. b), della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto il nuovo articolo 25 *bis.1* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria e del commercio), 513 *bis* (illecita concorrenza con minaccia o violenza) 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 *ter* (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517 *quater* (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale.

#### **Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell'industria e del commercio”**

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

#### **Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”**

*1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”**

1. *Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*
2. *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*
3. *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
4. *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui agli artt. 514, 516, 517, 517 *ter*, 517 *quater*, in quanto le relative condotte attenendo ad attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti industriali o alimentari, si estrinsecano in condotte la cui verificabilità nell’ambito dell’attività della SGR appare inverosimile.

Un diverso rilievo potrebbero invece assumere, ai fini del presente Modello, le rimanenti ipotesi di reato (artt. 513 c.p., 513 *bis* c.p., 515 c.p.) in quanto si riferiscono a generiche attività produttive e/o commerciali e quindi ricomprendenti, almeno potenzialmente, l’attività condotta dalla SGR.

**31. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore**

L’art. 15, comma 7, lett. c) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l’art. 25 nonies del Decreto ai sensi del quale l’Ente può essere chiamato a rispondere in relazione al compimento dei reati di cui agli artt. 171, comma 1, lett. a) *bis*, 171, comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171-*septies*, 171 *octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

**Art. 171, comma 1, lett. a) bis**

*Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma*  
*a) omissis*

*a) bis mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.*

### Art. 171, comma 3

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra (vale a dire, ai fini del presente Modello, il reato di cui all'art. 171, comma 1, lett. a) bis) sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

### Art. 171 bis

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

### Art. 171 ter

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

#### Art. 171 septies

*La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

#### Art. 171 octies

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Ai fini del presente Modello va rilevato come gli illeciti appena illustrati potranno essere, almeno in via potenziale, commessi nell'ambito dell'attività della SGR solo se e nei limiti in cui essi siano suscettibili di essere commessi attraverso l'utilizzo delle attrezzature informatiche e digitali utilizzate dalla SGR. Tuttavia, va rilevato come anche qualora un Soggetto Rilevante commetta gli illeciti di cui sopra attraverso l'utilizzo della strumentazione della SGR, difficilmente potrà ritenersi che una simile condotta sia "a vantaggio" o "nell'interesse" della SGR e non del Soggetto Rilevante e/o di terzi, con la conseguenza che ben difficilmente potrà ritenersi sussistente la responsabilità della SGR medesima ai sensi dell'art. 5 del Decreto.

### **32. Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

L'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'art. 25 *decies* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.

**Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

### **33. Delitti di criminalità organizzata**

L'art. 29, comma 2, della legge 15 luglio 2009, n. 24 ha introdotto l'art. 24-*ter* del Decreto, ai sensi del quale l'Ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, infine, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale.

**Art. 416, c.p. "Associazione per delinquere"**

- 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*
- 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*
- 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*
- 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
- 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
- 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,*

*quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".*

Art. 416 ter, c.p. "Scambio elettorale politico-mafioso"

*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

Art. 630, c.p. "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, D.P.R. 309/1990

- "1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
  3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
- L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, c.p.p. “Termini di durata massima delle indagini preliminari”

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:  
a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

### **34. Reati ambientali previsti dal Codice Penale**

#### **Art. 452-bis c.p. "Inquinamento ambientale"**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### **Art. 425-quater c.p. "Disastro ambientale"**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

Art. 452-sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Art. 452-octies c.p. “Circostanze aggravanti”

*Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

**35. Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

Si tratta di due nuove contravvenzioni inserite dal D. Lgs. 121/2011 quale articolo 727 bis del codice penale.

Tale articolo punisce – innanzitutto - con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro (con pena alternativa, quindi) chiunque uccide, cattura o anche solo semplicemente detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero l’attività sia consentita ovvero ancora nei casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Nel caso di specie selvatiche vegetali protette, la medesima condotta è punita con la pena della sola ammenda fino a 4.000 euro: si applicano le stesse cause di non punibilità previste per il reato di cui al primo comma: cioè l'atto non è punito se l'attività sia consentita ovvero ancora se l'azione riguardi una quantità trascurabile di esemplari di specie selvatiche vegetali protette e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 1 (comma 2) del D. Lgs. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione le specie animali o vegetali selvatiche "protette" sono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Per completezza si riporta l'intero articolo.

**Art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
2. *Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

**36. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

Si tratta di una nuova contravvenzione inserita quale articolo 733 bis del codice penale.

Essa punisce con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a Euro 3000 (con pena cumulativa, quindi) chiunque distrugga un *habitat* all'interno di un sito "*protetto*" o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. L'azione non è punibile se effettuata nei casi "*consentiti*" dalla legge.

L'art. 1 (comma 2) del D. Lgs. 121/2011 precisa che ai fini di tale contravvenzione per "*habitat all'interno di un sito protetto*" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE.

Si riporta per completezza l'articolo:

**Art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

**37. Scarichi non autorizzati ovvero in violazione di legge o delle prescritte autorizzazioni (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152 del 2006)**

In sintesi, rilevano ai fini del riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell'ente, nel settore dell'inquinamento idrico le seguenti ipotesi contravvenzionali (e quindi punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) inserite nel c.d. Testo Unico Ambientale, D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:

- lo scarico, in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose (art. 137 comma 2);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero fissati dall'Autorità d'Ambito (art. 137, comma 3) e dei limiti tabellari (anche imposti dagli enti territoriali competenti o dall'Autorità d'Ambito) per talune sostanze (art. 137, comma 5 primo periodo);
- lo scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137 comma 5 secondo periodo);
- lo scarico sul suolo (o negli strati superficiali del sottosuolo), nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137 comma 11)
- lo scarico in acque marine da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

In particolare, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, le fattispecie che vengono maggiormente in rilievo sono inerenti a condotte che possono alternativamente consistere nell'"apertura" ovvero nell'"effettuazione" di uno scarico nuovo in mancanza di autorizzazione ovvero nel "continuare ad effettuare" o nel "mantenere" uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. Tali condotte hanno per oggetto uno scarico di acque reflue industriali contenenti talune sostanze pericolose (comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3° dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA).

Appare opportuno chiarire che nella nozione di "acque reflue industriali" rientrano tutte le acque derivanti da attività che non attengono strettamente alle attività domestiche, con la conseguenza che vengono fatti rientrare nella nozione predetta, oltre i reflui della produzione industriale vera e propria, anche gli scarichi provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando abbiano caratteristiche diverse dagli scarichi domestici.

È da sottolineare come, con riferimento alle condotte illecite in assenza di autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, è punito chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose individuate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D. Lgs. 152/2006, mentre la medesima condotta non assume alcuna rilevanza nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali non contenga le sostanze pericolose individuate. In particolare il reato di scarico senza autorizzazione di cui al comma 1 non è tra i reati presupposto.

Sono, invece, punite ai sensi del comma 3 le condotte di violazione delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti le medesime sostanze pericolose sopra indicate.

Sono punite inoltre, ai sensi del comma 5, le condotte c.d. *“eccessivamente inquinanti”* che si concretizzano in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 nel superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 del D.Lgs. 152/2006 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente in materia di scarichi in reti fognarie.

È sanzionata anche la condotta di chiunque violi *“i divieti di scarico previsti dagli art. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)”*. Il legislatore ha imposto un divieto generale di scarichi convogliati direttamente nel suolo e sottosuolo, stante la sua natura permeabile e la conseguente impossibilità di controllo di sostanze così immesse.

Si tratta di reati comuni proprio perché *“chiunque”* potrebbe esercitare la condotta sanzionata; tuttavia, con riferimento alla fattispecie contravvenzionale relativa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza della prescritta autorizzazione, appare opportuno indicare come parte della dottrina e giurisprudenza ritengano che tale fattispecie contravvenzionale preveda un'ipotesi di reato a *“soggettività ristretta”*, individuando nel titolare del potere di disposizione sullo scarico l'unico referente della norma penale.

Infine, è punita la condotta commessa da parte di navi od aeromobili che scarichino nel mare sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. È prevista una clausola di esiguità nel caso in cui tali scarichi siano in quantità tale da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare, restando salvo però l'obbligo di preventiva autorizzazione.

Si riporta per completezza l'articolo nella sua interezza, sebbene le fattispecie di interesse non siano tutte quelle sanzionate penalmente.

#### Art. 137 D.Lgs n. 152/2006 “Sanzioni”

*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le*

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(\*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è

*imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

**38. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo D. Lgs. 152 del 2006)**

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la fattispecie di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 assumono rilievo tutte le attività di "gestione" di rifiuti enumerate dalla norma con riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, effettuate in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D. Lgs. 152/2006.

La natura pericolosa dei rifiuti oggetto delle attività di illecita gestione influisce sul trattamento sanzionatorio che è evidentemente più severo in questi specifici casi.

Si tratta di un reato comune in quanto la condotta può essere realizzata da "chiunque".

La giurisprudenza della Cassazione penale (da ultimo Cass. Pen. III, 21 febbraio 2011 n. 6256 – ud. 2 febbraio 2011) ritiene che tale reato sia un reato formale di pericolo presunto per la configurabilità del quale sia sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni non essendo, invece, richiesto che la condotta sia idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Le altre fattispecie sanzionate dalla stessa norma sono, poi,

- i. la realizzazione o la gestione di discarica abusiva (comma 3 primo periodo destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, comma 3 secondo periodo, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi);
- ii. la condotta di miscelazione di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 187 del D. Lgs. 152/06 (unione, quindi, di rifiuti pericolosi tra loro o con rifiuti non pericolosi o la diluizione di sostanze pericolose);
- iii. il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni del DPR 254 del 2003.

Si riporta per completezza l'articolo:

Art. 256 D.Lgs 152/2006 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da

*ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

### **39. Omessa bonifica e omessa comunicazione di evento potenzialmente inquinante (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152 del 2006)**

In materia di bonifica dei siti contaminati, l'art. 257 del TUA sanziona penalmente due ipotesi distinte, l'omessa bonifica (cd "causazione dell'inquinamento seguita dall'omessa bonifica") del sito inquinato in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento disciplinato dagli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006, nonché la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti (cd "omessa comunicazione di un evento potenzialmente inquinante"). In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l'inquinamento (e, quindi, il responsabile dell'atto di inquinamento sia in via di azione sia in via di omissione nei casi in cui – ex art. 40 comma 2 c.p. – sia soggetto ad un obbligo giuridico di evitare l'evento). Il secondo comma del citato articolo prevede una circostanza aggravante del reato nel caso in cui l'evento sia provocato da "sostanze pericolose".

Il reato di omessa bonifica, come strutturato dall'art. 257 è stato inquadrato dalla giurisprudenza penalistica, nelle occasioni in cui se ne è occupata, dapprima nel novero dei c.d. "reati di pericolo presunto" e, poi, più correttamente ad avviso di chi scrive, nel novero – invece – dei reati di evento sottoposti a condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo. L'evento sarebbe, in particolare, l'inquinamento e la condizione obiettiva di punibilità a contenuto negativo sarebbe l'omissione degli interventi di bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e segg.ti del D. Lgs. 152/06. (in questo senso in particolare Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9492, ric. Capucciati; Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22006, ric. Mazzocco e Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774, ric. Morgante).

Si osservi che il reato è possibile, tecnicamente, solo dopo che sia stato approvato un vero e proprio progetto di bonifica dall'autorità competente (e quindi in una fase ben precisa del procedimento di cui agli artt. 242 e segg.ti del D. Lgs. 152 del 2006).

Per quanto riguarda il diverso reato di omessa comunicazione, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento, oltre a mettere in atto tutte le misure necessarie di prevenzione, deve darne immediata comunicazione all'autorità competente nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo.

Mentre è indubbia la possibilità di configurare come soggetto attivo del reato di omessa bonifica in senso stretto solo il soggetto responsabile dell'inquinamento, più controversa è la risoluzione del problema in relazione alla fattispecie dell'omessa comunicazione, che si riferisce al "trasgressore".

Si riporta per completezza l'articolo:

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 "Bonifica dei siti"

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**40. Predisposizione o uso di certificato di analisi falso (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152 del 2006)**

In relazione al reato di cui all'art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. 152/2006, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si concretizzano nel fatto di chi, rispettivamente, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi ovvero fa uso di un certificato falso durante il trasporto. In entrambe le ipotesi, che concretizzano un delitto equiparato quanto alla pena alla falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (483 c.p.), la giurisprudenza ha affermato che il delitto è un reato proprio, potendo essere commesso solo da soggetti aventi una determinata posizione soggettiva. Infatti, la condotta che si concretizza nella predisposizione di un certificato contenente false indicazioni può essere realizzata solo dalle persone abilitate al rilascio di detti certificati, salve le ipotesi di concorso di persone del reato; invece, la condotta di uso di un certificato falso è riferibile unicamente al trasportatore. Sia la falsificazione del certificato di analisi sia l'uso di un certificato falso sono perseguibili esclusivamente in caso di dolo.

Si riporta a tal proposito l'intero comma 4 dell'articolo in commento, pur essendo rilevante ai fini del D. Lgs. 231 del 2001 esclusivamente il secondo paragrafo di tale comma:

**Art. 258, comma 4 D. Lgs. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"**

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193

*ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

#### **41. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152 del 2006)**

La contravvenzione disciplinata dall'art. 259 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 si realizza con l'effettuazione di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26<sup>16</sup> del Regolamento CE 1 febbraio 1993 n. 259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in violazione dell'art. 1 comma 3 lettere a), b), c) e d)<sup>17</sup>: il comportamento criminoso esplicitato dalla norma si riferisce nella sostanza al trasporto transfrontaliero di rifiuti e ciò in quanto la norma incriminatrice richiama espressamente l'art. 26 del citato regolamento, nel quale viene sanzionato l'illecito trasferimento di rifiuti – a fini di smaltimento o di recupero – fuori dal Paese di appartenenza del produttore dei rifiuti stessi.

Si precisa che l'Allegato II citato prevede la cd. Lista Verde dei rifiuti e la norma in commento in sostanza statuisce che, indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della Lista Verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che i rischi associati ai rifiuti siano molto elevati o che non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente.

A tal proposito, occorre precisare che il Regolamento CE 1013/2006 ha abrogato e sostituito il Regolamento n. 259 del 1993, dunque il nostro legislatore ha ommesso di aggiornare il riferimento normativo. Ma, occorre rilevare altresì che l'art. 61 del medesimo regolamento 1013/2006 prevede che i "riferimenti al regolamento abrogato Cee n. 289/93 si intendono fatti al presente regolamento". Dunque, il legislatore italiano ha ritenuto di non dover intervenire per aggiornare il riferimento contenuto nell'art. 259 del TUA, in quanto il nuovo regolamento conterrebbe una "clausola di equivalenza" fra i due regolamenti.

In sintesi, il traffico illecito di rifiuti si concreta quando si verifica una violazione delle norme comunitarie poste a garanzia del fatto che non avvengano smaltimenti illeciti in paesi diversi da

<sup>16</sup> Che prevede la configurabilità del "traffico illecito" nelle ipotesi in cui si proceda a spedizioni di rifiuti senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario (lett. a. comma 1), ovvero quando la spedizione dei rifiuti sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate ai sensi del Regolamento comunitario (lett. b. comma 1) o effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode (lett. c. comma 1); quando la spedizione non sia stata specificata concretamente nel documento di accompagnamento (lett. d. comma 1) ovvero quando la spedizione comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali (lett. e. comma 1); infine quando la spedizione sia contraria alle disposizioni sulle esportazioni ed importazioni dei rifiuti di cui agli artt. 14, 16, 19 e 21 del Regolamento comunitario (lett. f. comma 1).

<sup>17</sup> L'art. 1 comma 3 prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del Regolamento comunitario per la spedizione di rifiuti destinati al recupero e riportati nell'Allegato II, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) b) c) e d) del medesimo comma 3 e dagli artt. 11 (che elenca le indicazioni che devono essere contenute nel documento di accompagnamento dei rifiuti destinati al recupero di cui all'Allegato II) e 17 paragrafi 1, 2 e 3 (sugli adempimenti connessi alla movimentazione dei rifiuti di cui all'Allegato II) del Regolamento medesimo.

quello di produzione.

Si riporta a tal proposito il comma 1 dell'articolo in commento:

**Art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006 "Traffico illecito di rifiuti"**

*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

**42. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152 del 2006 – art. 452-quaterdecies c.p.)**

L'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 punisce, invece, il delitto compiuto da colui che, al fine di conseguire un ingiusto profitto (e quindi con un dolo specifico), con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il medesimo articolo al comma 2 prevede un aggravante nel caso in cui la condotta illecita abbia per oggetto rifiuti ad alta radioattività.

La condotta illecita presuppone che l'attività di gestione dei rifiuti latamente intesa sia "abusiva" e cioè sia svolta senza autorizzazione ovvero in maniera sostanzialmente difforme dalle prescrizioni dell'autorizzazione. Inoltre la fattispecie richiede che le operazioni siano multiple (non bastando un unico atto isolato a concretare il delitto), vi sia un apprestamento di mezzi e attività di carattere organizzato con carattere continuativo. Da ultimo è necessario che il quantitativo di rifiuti gestito sia "ingente", non sia quindi trascurabile o irrilevante, ma importante.

Si tratta di un delitto che può prescindere dal vincolo associativo; infatti, per la sua consumazione non è richiesta la pluralità di soggetti agenti mentre è richiesta una pluralità di tipo oggettivo, e cioè una pluralità di operazioni di attività condotte in modo temporalmente continuativo rispetto alle diverse fasi dell'attività di gestione.

Trattandosi di un delitto, per la sua consumazione è richiesto il dolo, mentre non appare necessario che l'agente sia un soggetto qualificato, cioè un imprenditore ovvero l'esercente di un'attività organizzata in forma di impresa, in quanto la norma prevede la punibilità di chiunque assuma un comportamento corrispondente alla fattispecie criminosa.

Sul punto si precisa che in data 6 aprile 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 21/2018 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co.85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103". Con l'introduzione di tale Decreto l'art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies del Decreto ("Reati ambientali"), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. "Attività organizzate

per il traffico illecito di rifiuti”.

Si riportano di seguito il testo del comma 1 e del comma 2 dell’articolo in commento e il testo dell’art. 452 quaterdecies c.p.:

**Art. 260 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”**

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

**Art. 452 quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”**

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*
2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
3. *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.*
4. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.*
5. *È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua i beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

**43. Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e utilizzo degli stessi nel Sistri (art. 260 bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 D. Lgs. 152 del 2006)**

Il Sistri è il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti, istituito con DM 17 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 189 del D. Lgs. 152 del 2006 ed oggetto di un *iter* assai travagliato che ha visto susseguirsi una serie di proroghe dell’applicazione, addirittura una abrogazione, una successiva “reviviscenza”, sino alla legge di conversione n. 148 del 2011 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 che ha prorogato al 9 febbraio 2012 la piena operatività del Sistri. L’obiettivo del Sistri sarebbe quello di assicurare la tracciabilità dei rifiuti, semplificando la gestione documentale delle fasi di

carico/scarico e soprattutto di trasporto: si passa dal sistema cartaceo (impennato sui tre documenti Formulario di Identificazione Rifiuti - FIR, Registro di Carico e Scarico, Modello Unico di Dichiarazione) ad una metodica di gestione dei rifiuti di tipo informatico, con l'introduzione di dispositivi di tipo elettronico (chiavette USB e black box). In realtà la prassi ha sinora dimostrato che gli obiettivi della normativa sono difficili da raggiungere con le regole in essere e le imprese hanno opposto una notevole resistenza, sottolineando gli extra costi di questo nuovo sistema e la complicazione degli adempimenti.

Savills Investment Management SGR S.p.A. non è soggetto obbligato all'iscrizione del Sistri e, pur potendo aderirvi volontariamente, ha deciso di non farlo. Pertanto le ipotesi di seguito – comunque descritte per completezza – non appaiono allo stato applicabili neppure in via teorica.

In ogni caso, le fattispecie di reato che vengono qui in rilievo sono limitate:

- alla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- al trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- all'uso, durante il trasporto di rifiuti soggetti al Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti soggetti al Sistri, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- al trasporto di rifiuti pericolosi e non con una copia cartacea della scheda Sistri-Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Si tratta di reati propri, essendo individuati specificamente i soggetti ai quali è imputabile la condotta descritta, vale a dire: colui il quale predispose il certificato contenente false indicazioni; colui il quale inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, il trasportatore che effettua il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri-Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Si riportano per completezza i commi 6, 7 e 8 dell'articolo commentato:

Art. 260 bis commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. 152/2006 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

*6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia*

*cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

#### **44. Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006)**

Il reato contravvenzionale di cui all'art. 279 comma 5 D. Lgs 152/2006 consiste nel superamento dei valori limite di emissione dettati dalle prescrizioni autorizzative (di qualsiasi natura) che determinino contemporaneamente anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Il soggetto attivo del reato è il titolare dell'impianto ovvero, in caso di persona giuridica, il soggetto o i soggetti persone fisiche cui fanno capo i poteri decisionali; non necessariamente il reato è però ricollegabile al proprietario dell'impianto in quanto è rilevante accertare non già chi sia il proprietario dell'impianto, bensì quale sia il soggetto che esercisce e conduce lo stabilimento in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Per completezza si riporta l'articolo citato.

Non vi è rilevanza, quindi, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231 del 2001 di una eventuale mancanza di autorizzazione, né di una violazione "semplice" dell'autorizzazione, ma solo di una violazione dell'autorizzazione ovvero delle prescrizioni dell'autorità che comporti anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa (il comma 5, quindi è l'unico rilevante e va letto in congiunzione con la disposizione di cui al comma 2).

#### **Art. 279 "Sanzioni"**

*1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8°, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23*

109

del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

#### **45. Commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 commi 1 e 2, art. 2**

**commi 1 e 2, art. 3 bis comma 1, art. 6 comma 4 Legge n. 150/1992)**

Il reato è previsto dalla Legge n. 150/1992 che, in particolare, disciplina una serie di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Per quanto qui di rilievo, si ricorda che la norma sanziona chiunque trasporti, fa transitare, importa, esporta o riesporta esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. Così come chiunque ometta di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità di esemplari, ovvero, utilizzi i predetti esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni normative di riferimento.

Viene altresì sanzionato chiunque detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Così come chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

In merito alla flora, viene sanzionato chiunque commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni del regolamento comunitario.

L'art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 a sua volta rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a. (introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati), c. (falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato), d. (uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del regolamento), e. (omessa o falsa notifica all'importazione), ed l. (falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.

Per completezza, si riportano gli articoli 1, 2, 3 bis e 6 della Legge n. 150/1992.

**Art. 1****Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2**

*1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi*

dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

## Art. 2

Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

### Art. 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente

articolo.

## Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

### **46. Violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico (art. 3 comma 6 legge n. 549/1993)**

Viene in rilievo ai fini del D. Lgs. 231 del 2001 anche la violazione delle misure a protezione dell'ozono stratosferico. Tale contravvenzione è commesso da chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 549/1993 riportante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Per completezza si riporta l'art. 3 della Legge sopra citata richiamata dal D. Lgs. 231/2001.

**Art.3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive"**

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*
2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*
3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*
4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*
5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*
6. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

**47. Inquinamento provocato da navi (art. 8 commi 1 e 2, art. 9 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 202/2007)**

La previsione normativa richiamata nel D. Lgs. n. 202/2007, di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni, intende rafforzare, tramite la

previsione di specifici reati contravvenzionali, l'assicurazione dell'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente. A tal fine viene punito (si tratta di reato proprio) il comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, unitamente ai membri dell'equipaggio, al proprietario e all'armatore della nave (se costoro abbiano concorso nella violazione) che immetta sostanze inquinanti (idrocarburi o sostanze inquinanti nocive) intenzionalmente, temerariamente o per negligenza, con deterioramento della qualità dell'acqua.

Per completezza si riporta l'art. 8 del D. Lgs. n. 202/2007

#### Art.8 "Inquinamento doloso"

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4<sup>18</sup> sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Rileva anche ai fini del D. Lgs. 231 del 2001 la fattispecie colposa disciplinata dall'art. 9 del medesimo D. Lgs. 202 del 2007

#### Art.9 "Inquinamento colposo"

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
- 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*
- 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

#### **48. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12 bis, del**

<sup>18</sup> L'art. 4 del D. Lgs. n. 202/2007 vieta alle navi di qualsiasi nazionalità di versare in mare, in determinate aree individuate all'art. 3 comma 1 che precede e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 che segue, le sostanze inquinanti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) (vale a dire le sostanze inserite nell'Allegato I (idrocarburi) e nell'Allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78 concernente le norme relative alla prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati dalle navi).

**decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

Il D.Lgs. 109/2012 ha ampliato il novero dei reati presupposto di cui al Decreto con l'introduzione dell'art. 25 *duodecies* rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", successivamente ampliato dalla Legge n. 161/2017 di riforma del Codice Antimafia con l'introduzione delle fattispecie, ai commi 1-bis e 1-ter, di "Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato" e "Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato".

Con tale articolo viene estesa la responsabilità agli enti quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti nel D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione), in termini di numero di lavoratori (superiore a tre), età (minori in età non lavorativa) e condizioni lavorative.

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

*Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale sono:*

- "1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti".*

Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che:

*"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell'art. 25-*duodecies* del D.Lgs.n. 231/01, l'ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1-bis, l'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter del D.Lgs. 286/1998, questo stabilisce:

*“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

*a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

*b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

*d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*

*e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

*3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

*3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

*a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.”*

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o dirette al compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs.286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Il comma 1-ter, l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998 stabilisce inoltre che:

*“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone,*

*ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell’Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L’intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1-quater, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l’ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

#### **49. Corruzione tra privati**

##### **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per al-tri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

Va rilevato, in merito al reato di corruzione tra privati, che la fattispecie che rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/01 è solamente quella prevista al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile.

In altre parole, si ritiene sussistere una responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 solo nel caso in cui una persona appartenente all'ente attivamente dia o prometta denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti, sindaci e liquidatori di un altro ente. Viene, cioè, sanzionato solo il comportamento del "corruttore" e non quello del "corrotto".

Le condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie di reato in esame possono essere le più svariate e possono comprendere l'ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, si favorisca l'aggiudicazione di un appalto privato in favore di un ente piuttosto che di un altro, oppure si favorisca la stipulazione di un contratto di consulenza con un professionista con il quale, in mancanza di dazione di denaro, non si sarebbe instaurato un rapporto commerciale.

Ulteriore elemento è la rilevanza data alla violazione degli obblighi di fedeltà oltre agli "obblighi inerenti al proprio ufficio". Questa circostanza sembra confermare che la *ratio* incriminatrice della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di reprimere le forme di *mala gestio* connesse ad un fenomeno di deviazione dal buon andamento societario.

Art. 2635- bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

*“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”*

La norma punisce chi offre o promette (o chi sollecita l'offerta o la promessa) denaro o altra utilità, nei casi in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione) non siano accettate dall'altra parte. In tali casi, la pena è ridotta di un terzo. Come per la corruzione tra privati, anche nel caso dell'istigazione

alla corruzione tra privati assume rilevanza ai fini del D. Lgs.231/01 la sola fattispecie di cui al primo comma e, quindi, la sola condotta del corruttore.

## 50. Reati di Razzismo e Xenofobia

La legge Europea 2017 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea nel disciplinare la lotta “contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”, ha inserito all’interno del D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-terdecies rubricato “Razzismo e Xenofobia”. Con riferimento al primo comma dell’articolo in commento, si segnala in particolare che l’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha abrogato l’art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 ivi richiamato.

Pertanto, a norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del medesimo D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell’art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di: “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (art. 604-bis c.p.) di cui si riporta di seguito il testo:

Art 604- bis c.p. (in sostituzione dell’art. 3 della Legge 654/1975)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*

*a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

*Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

Benché la responsabilità della Società sussista solo nel caso di commissione del reato di cui al comma 3 dell’art. 604-bis, per correttamente inquadrare la fattispecie in oggetto, occorre preliminarmente analizzare il comma 2 dell’art. 604-bis c.p., a mente del quale è punita ogni organizzazione,

associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ciò posto, al comma 3 dell'art. 604-bis il Legislatore prevede un regime sanzionatorio peggiorativo in relazione alle condotte di propaganda, istigazione e incitamento, estrinseche in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, e che si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Lo scopo della norma recepita dal testo dell'art. 25-terdecies del Decreto, è quindi quello di sanzionare condotte dirette alla diffusione, con l'adesione di un pubblico il più possibile vasto, di comportamenti discriminatori o violenti fondati sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, così come inquadrati dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Quanto, poi, ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 25-terdecies, il Legislatore ha inteso così introdurre un inasprimento delle sanzioni comminate al primo comma prevedendo l'applicazione:

- delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 per un periodo di almeno un anno qualora sia comminata una condanna ai sensi del primo comma della norma in commento;
- della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per l'Ente che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al primo comma.

Si precisa che ai fini del Modello, in considerazione delle caratteristiche e del business della Società, il reato illustrato al presente paragrafo è stato ritenuto applicabile con una possibilità di commissione di minore rilevanza.

### **51. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

La legge 3 maggio 2019, n. 39 ha dato attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

In particolare, l'art. 5 comma 1 della suddetta legge ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25- quaterdecies con il seguente testo:

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
  - b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

La norma in commento, richiama espressamente la Legge n. 401/1989 e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, estendendo all'ente la responsabilità per la commissione dei reati ivi previsti.

Si riporta di seguito il testo delle disposizioni in oggetto:

Art. 1 Legge n. 401/1989: Frode in competizioni sportive

*1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*

*2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

*3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

Art. 4 Legge n. 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

*1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite*

*e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.*

*2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.*

*3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero*

*4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

*4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.*

In particolare, l'art. 1 della L. 401/1989 sanziona chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, ovvero il compimento di altri atti fraudolenti realizzati con lo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

La norma prevede inoltre la punibilità per il partecipante alla competizione sportiva che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accolga la promessa.

L'art. 25-quaterdecies richiama inoltre l'art. 4 della L. 401/1989 che sanziona l'esercizio abusivo delle attività di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Tale disposizione prevede una pluralità di fattispecie alcune delittuose ed altre contravvenzionali volte a sanzionare plurime condotte quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o concorsi pronostici; l'esercizio abusivo di pubbliche scommesse; la vendita non autorizzata sul territorio nazionale di biglietti di lotterie.

### **53. Reati Tributari**

L'art. 25-*quinqüesdecies* rubricato "Reati tributari" è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

Il testo della norma è stato da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha ampliato il catalogo dei reati ivi previsti.

Si riporta, nel seguito, l'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/01:

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

*g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.*

Si riportano nel seguito i reati-presupposto richiamati:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

\*\*\*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti

a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.

Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:

- operazioni oggettivamente inesistenti quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
- operazioni soggettivamente inesistenti quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

#### Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)

*"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

\*\*\*

La norma si apre con una clausola di sussidiarietà, in quanto opera fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La condotta, infatti, punisce il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in tal modo indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

\*\*\*

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono *“le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”* (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Il reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

#### Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

\*\*\*

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, con l'obiettivo di rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria.

Il reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'Autorità competente.

#### Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al*

*periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

\*\*\*

La norma punisce due condotte:

- l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- l’indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell’Erario.

#### Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da*

*quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.*

\*\*\*

Il delitto di dichiarazione infedele punisce chi evidenzia nelle dichiarazioni tributarie ai fini delle imposte dirette e dell’IVA “*elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti*”. Il reato si considera commesso nel caso di presentazione di una dichiarazione relativa a dette imposte ideologicamente falsa, perché rappresenta una situazione economico-patrimoniale difforme dal vero, in virtù dell’utilizzo di dati falsi, in modo da indurre in errore l’amministrazione finanziaria.

Per elementi attivi si intendono:

- i redditi fondiari;
- i redditi da capitale;
- i redditi diversi da plusvalenza;
- i redditi di impresa, costituiti dai ricavi, dalle plusvalenze patrimoniali, dalle sopravvenienze attive, dai dividendi, dagli interessi e dai proventi immobiliari;
- i redditi di lavoro autonomo, costituiti dai ricavi derivanti dall’esercizio di arti e professioni.

Gli elementi passivi rilevanti, invece, sono esclusivamente quelli inesistenti, come sopra definiti.

Il reato non si configura nel caso di non corretta classificazione, di valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, di violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, di non inerenza e di non deducibilità di elementi passivi reali.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

#### Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

\*\*\*

Il reato punisce chi:

- a) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte;
- b) non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta.

Il reato si consuma nel momento della mancata presentazione della dichiarazione.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000)

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00”.*

\*\*\*

La condotta incriminata consiste nella redazione e successivo invio di un Modello F24 ideologicamente falso in quanto rappresentativo di crediti non spettanti o inesistenti che – imputati in compensazione – determinano, come effetto negativo dell’azione, il mancato versamento, totale o parziale, delle somme dovute.

I crediti non spettanti o inesistenti rilevanti ai fini della commissione del reato in esame sono quelli per i quali è consentita la compensazione in sede di versamento unitario e, in particolare:

- 1) imposte dei redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte;

- 2) IVA;
- 3) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- 4) IRAP;
- 5) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa;
- 6) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti da imprenditori e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- 7) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 8) interessi previsti in caso di pagamento rateale;
- 9) altre entrate individuate con decreto del Ministero delle finanze;
- 10) credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;
- 11) somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento addizionale comunale debbono riversare all'INPS.

Il reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti esclusivamente nel caso in cui sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

\*\*\*

Occorre ribadire che gli artt. 4, 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2020 costituiscono fonte di responsabilità per l'ente esclusivamente nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo evaso dell'imposta sul valore aggiunto deve essere non inferiore a dieci milioni di euro;
- la condotta deve avere quale fine l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto;
- il reato deve essere commesso vengano commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.

Con specifico riferimento alla condizione di cui al punto a), la dottrina ritiene che la stessa debba essere valutata avendo riguardo all'effetto cumulato dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto generatasi in capo ai soggetti partecipanti al sistema fraudolento transfrontaliero.

## **52. Reati di Contrabbando**

L'art. 25-sexiesdecies rubricato "Reati di contrabbando" è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

L'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01 così dispone:

*In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Si riportano nel seguito i reati-presupposto richiamati<sup>19</sup>:

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

*a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*

*b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*

*c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*

*d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*

*e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*

<sup>19</sup> Gli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 e 292 costituiscono ipotesi autonoma di reato, e pertanto assumono rilievo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, soltanto quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit., come nei casi previsti dall'art. 295, commi 2 e 3, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

*f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società:

- (i) introduca merci all'interno dei confini territoriali nazionali evadendo i diritti di confine dovuti;
- (ii) scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- (iii) sia sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- (iv) asporti merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
- (v) porti fuori dal territorio doganale, nelle condizioni previste dai precedenti punti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- (vi) detenga merci estere in una zona di vigilanza terrestre<sup>20</sup> senza dimostrare la legittima provenienza delle stesse, o qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano ritenute inattendibili.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

*a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;*

*b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

<sup>20</sup> La definizione di “zona di vigilanza terrestre” è contenuta nell’art. 23 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, ai sensi del quale “Fino alla distanza di dieci chilometri dalla linea doganale della frontiera terrestre verso l'interno è stabilita una zona di vigilanza, nella quale il trasporto e il deposito delle merci estere sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale. Lungo la frontiera marittima tale zona di vigilanza è stabilita fino a cinque chilometri dal lido verso l'interno. [...]”.

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di:

- (i) introduzione attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza di merci estere senza presentarle per l'appuramento ad una delle dogane nazionali più vicine al confine;
- (ii) trasporto di merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono presenti dogane, rasentando le sponde nazionali opposte a quelle estere, gettando l'ancora o stando alla cappa ovvero comunque mettendosi in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, senza preventiva autorizzazione della dogana territorialmente competente;
- (iii) occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Contrariamente alla terza ipotesi, che può essere commessa da chiunque, in relazione alle ipotesi di cui ai punti (i) e (ii) il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave<sup>21</sup>. Tuttavia, un dipendente o un responsabile della Società potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:*

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;*
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

---

21 Art. 103, comma 2, D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 *“Sotto la denominazione di capitani s'intendono compresi tutti conduttori di navi. [...]”.*

*f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di:

- (i) trasporto di merci estere con navi, senza il permesso della dogana, rasentando il lido del mare o gettando l'ancora o stando alla cappa in prossimità del lido stesso;
- (ii) trasporto di merci estere, approdando in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarcando o trasbordando le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabilite dalla legge;
- (iii) trasporto senza manifesto di merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- (iv) al momento della partenza della nave, assenza a bordo delle merci estere o delle merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- (v) trasporto di merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- (vi) imbarco di merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate;
- (vii) occultamento nella nave di merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad eccezione dell'ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il capitano di nave. Tuttavia, un dipendente o un responsabile della Società potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:*

*a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*

*b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

*c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*

*d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

*Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

*Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.*

\*\*\*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso di:

- (i) trasporto di merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- (ii) al momento della partenza dell'aeromobile, assenza a bordo delle merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- (iii) asporto di merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- (iv) atterrando fuori di un aeroporto doganale, omissione della denuncia, entro il più breve termine, dell'atterraggio alle Autorità competenti;
- (v) lancio da un aeromobile in volo nel territorio doganale di merci estere, ovvero occultamento nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Ad eccezione dell'ultima ipotesi, che può essere commessa da chiunque, per tutte le altre il reato si configura come proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente da un soggetto qualificato, ossia il comandante di aeromobile. Tuttavia, un dipendente o un responsabile della Società potrà rispondere del reato nel caso in cui concorra alla condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società costituisca depositi di merci soggette al pagamento di diritti di confine nei territori extra doganali<sup>22</sup>, senza preventiva autorizzazione, o li costituisca di dimensioni maggiori rispetto a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società detenga merci allo stato estero importate in franchigia o comunque in riduzione dei diritti di confine e ne dia una destinazione o ne attribuisca un uso diverso da quello autorizzato.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.*

Tale ipotesi di reato sanziona la condotta del concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. In questo caso, il dipendente, il responsabile o il delegato della Società potrà rispondere di tale reato nel caso in cui concorra nella condotta dell'agente qualificato.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.*

---

<sup>22</sup> Per territori extra doganali si intendono i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, la cui disciplina è contenuta negli artt. 132 e 254 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.<sup>23</sup>

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.*

\*\*\*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società usi mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali, allo scopo di ottenere un'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.*

Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottoponga le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usi altri mezzi fraudolenti, ossia artifici o raggiri idonei a trarre in inganno le Autorità doganali.

<sup>23</sup> L'art. 222 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 fornisce una definizione delle operazioni di:

- a) “cabotaggio”, consistente nella “spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato”;
- b) “circolazione”, consistente nella “spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extra doganale, ovvero attraversando le acque estere, quelle nazionali del lago di Lugano poste e fuori del territorio doganale ai sensi dell'art. 2”.

Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.*

\*\*\*

Tale ipotesi di reato, posta a chiusura delle precedenti, può configurarsi nel caso in cui un dipendente, un responsabile o un delegato della Società sottragga in ogni caso merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

## **PARTE II, sezione 2**

### **Mappatura delle attività a rischio reato.**

[omissis]

## PARTE II, sezione 3

### Schede di valutazione e regole di comportamento.

[omissis]

#### FLUSSI INFORMATIVI

**Tutte le informazioni che devono essere comunicate all'Organismo ai sensi delle precedenti schede valutative potranno essere comunicate via mail all'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'Organismo medesimo: [odv@savillsim.com](mailto:odv@savillsim.com).**

Oltre a quanto precede, **tutti i destinatari** del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla SGR sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza **le situazioni illecite e/o non conformi al Modello e/o al Codice Etico di cui vengano a conoscenza.**

A tal fine, le relative segnalazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: [odv@savillsim.com](mailto:odv@savillsim.com).

**PARTE II - sezione 4****CODICE ETICO****SAVILLS INVESTMENT MANAGEMENT SGR S.P.A.****Premessa**

Il Presente documento (di seguito, “**Codice Etico**” o il “**Codice**”) costituisce parte integrante e sostanziale del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Savills Investment Management SGR S.p.A. (di seguito, anche la “**Società**” o la “**SGR**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il Codice esprime l’insieme dei valori che la SGR riconosce, accetta e condivide ed indica le linee di comportamento che consentono di attuare tali valori nell’espletamento delle attività tipiche della Società, nonché nelle relazioni con soggetti interni ed esterni alla compagine sociale.

I principi generali contenuti nel presente Codice integrano le regole di comportamento che i diversi soggetti interessati sono tenuti ad osservare in conformità alla normativa vigente, ai contratti di lavoro, alle procedure interne e ai codici di comportamento cui la Società ha aderito e che sono stati adottati. Il rispetto del presente Codice Etico rappresenta un momento di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Società, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo della stessa.

L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano con e per la SGR.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

**Ambito di applicazione**

Le norme del Codice si applicano – in quanto compatibili - agli organi sociali e ai loro componenti, ai soggetti con funzione di direzione, ai dipendenti, collaboratori, consulenti esterni e fornitori della Società e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società (di seguito, anche i “**Destinatari**”).

**Attuazione**

Il Consiglio di amministrazione di Savills Investment Management SGR S.p.A. si impegna a dare attuazione ai principi contenuti nel presente Codice Etico e si ispira, nella determinazione degli obiettivi di impresa, ai valori espressi nel presente Codice Etico.

## PARTE I – PRINCIPI DI CONDOTTA

### Principi generali

La Società e i Destinatari operano nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e dei principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

I Destinatari orientano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice.

In nessun caso, il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare un comportamento non conforme alla legge o ai principi richiamati.

È vietata ogni forma di discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose.

Le molestie sessuali e le vessazioni fisiche o psicologiche non sono tollerate dalla Società, in qualsiasi forma esse si manifestino.

I Destinatari sono tenuti a svolgere con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ogni operazione e transazione deve essere lecita, trasparente, correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata e deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

## CAPITOLO I - RAPPORTI ESTERNI

### Art. 1 Principi Generali

I Destinatari debbono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed integrità in tutti i rapporti con persone ed enti esterni alla Società.

Non sono ammesse forme di regalo o prestazioni di favori o utilità che possano essere, anche solo indirettamente, interpretate come eccedenti le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale o le procedure adottate e implementate dalla Società, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore per la Società o dalla Società.

È fatto assoluto divieto di offrire, sia direttamente che indirettamente, denaro e/o doni e/o prestazioni a titolo gratuito o prestazioni di favori o utilità a pubblici funzionari incaricati di pubblico servizio o soggetti a questi equiparati ovvero a soggetti che vantino rapporti, presunti o reali, con pubblici

funzionari, quando tali doni e/o prestazioni possano essere in qualche modo collegati a rapporti di affari con la Società.

È fatto assoluto divieto ai Destinatari di richiedere e/o accettare, direttamente o indirettamente, denaro e/o doni e/o prestazioni di favore o utilità, nel caso in cui ciò possa apparire quale contropartita di una prestazione dovuta nell'ambito dello svolgimento dell'attività sociale della SGR.

Qualora sia impossibile rifiutare o restituire l'omaggio, oppure il rifiuto possa avere conseguenze negative sul rapporto, il ricevente il dono dovrà informare tempestivamente il suo diretto superiore ovvero il referente aziendale, che valuterà le azioni da intraprendere.

Inoltre, nell'avviare rapporti contrattuali con nuovi soggetti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto della normativa vigente, evitare di:

- intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al traffico d'armi e di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e al terrorismo, alla criminalità organizzata, e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- mantenere rapporti finanziari con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il turismo sessuale, la pornografia o la prostituzione ecc.).

## **Art. 2 Rapporti con la clientela**

Costituisce obiettivo prioritario della Società la piena soddisfazione delle esigenze delle proprie controparti contrattuali pubbliche e private, anche al fine dell'instaurazione di solidi rapporti ispirati ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità.

La Società, pur non manifestando preclusioni verso alcun cliente o categoria di clienti, non intrattiene relazioni, dirette o indirette, con persone delle quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o che comunque operino al di fuori della legalità.

La professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari del Codice sono tenuti a seguire nei loro rapporti con la clientela.

I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività, in conformità alla normativa in tema di privacy tempo per tempo vigente.

Per tutelare l'immagine e la reputazione della Società è indispensabile che i rapporti con la clientela siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;

- al rispetto della legge, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza, nonché alla normativa in materia di vigilanza;
- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno che esterno.

### **Art. 3 Rapporti con i fornitori**

Ogni acquisto in favore della Società deve essere condotto con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio.

I Destinatari addetti al processo di acquisto:

- sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate;
- devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori;
- devono segnalare al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza e/o al referente aziendale eventuali rapporti personali con i fornitori;
- devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di lunga durata, nell'interesse della Società;
- sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
- non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per sé o per la Società;
- non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la Società.

### **Art. 4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a qualsiasi ente pubblico, altresì qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità Europee o di funzionario delle Comunità Europee o di funzionario di Stato estero. Sono altresì considerati Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio i soggetti ad essi equiparati da specifiche disposizioni di legge.

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né

promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre gli stessi al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione (dovendosi ritenere tale anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo arrecando un vantaggio diretto o indiretto alla Società).

Non è consentito in alcun modo sfruttare o millantare di sfruttare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale, incaricato di Pubblico servizio o soggetti equiparati per farsi dare o promettere per sé o per terzi denaro o altra utilità quale prezzo della propria intermediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale ovvero per remunerare tale soggetto in relazione al compimento delle sue funzioni. Non è parimenti consentito dare o promettere utilità a soggetti che sfruttino o millantino di sfruttare relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale, incaricato di Pubblico servizio o soggetti equiparati per l'attività di intermediazione illecita con questi.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con essi;
- informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza, il suo superiore gerarchico o referente aziendale.

Le prescrizioni indicate nei precedenti commi non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, etc., abbiano finalità analoghe a quelle vietate dal presente paragrafo.

Nel caso si intraprendano rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale. In particolare, con riferimento all'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e, in particolare, della Pubblica Amministrazione (da intendersi, altresì, come ente esercente un servizio di pubblica necessità), si impegnano a rispettare gli obblighi assunti, agendo sempre con diligenza e in buona fede.

In particolare, non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti ed il suo diretto superiore a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della Società, contributi,

finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

È vietato indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un Ente pubblico.

Il "profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un Ente pubblico e dall'Unione Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È inoltre fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse alla Società dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.

#### **Art. 5 Conferimento di incarichi professionali**

La Società procede al conferimento degli incarichi professionali nel rispetto dei principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

In particolare, tutti i compensi e le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni generalmente praticate sul mercato in relazione ad analoghe prestazioni.

#### **Art. 6 Rapporti con i mezzi di comunicazione**

I criteri di condotta nelle relazioni con i mezzi di informazione sono improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività.

La Società cura i rapporti con i rappresentanti dei mezzi di informazione nel pieno rispetto dei principi enunciati attraverso il conferimento di incarichi a specifici soggetti/funzioni ai quali è affidato il compito di gestire tali relazioni in modo efficace e coerente e ai quali è affidato inoltre il compito di gestire il sito internet della Società.

I Destinatari supportano coloro che entrano in contatto con i mezzi di informazione e si astengono dal fornire informazioni all'esterno se non dopo aver contattato la funzione competente.

I Destinatari sono tenuti a leggere attentamente e a rispettare le norme di legge, le procedure e le regole di comportamento adottate dalla Società e relative alla prevenzione dei fenomeni di abuso di informazione privilegiata, manipolazione del mercato e aggio.

#### **Art. 7 Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza**

I Destinatari sono tenuti a osservare scrupolosamente la normativa vigente nei settori connessi alle rispettive aree di attività e le disposizioni emanate dalle competenti autorità pubbliche di vigilanza.

La Società e i Destinatari agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di sincera collaborazione. Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate alle autorità pubbliche di vigilanza devono essere predisposte nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività e trasparenza.

E' vietato esporre fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società ovvero occultare, con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti da comunicare concernenti la situazione medesima.

In ogni caso è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La Società individua e definisce i canali di comunicazione con le autorità pubbliche di vigilanza.

#### **Art. 8 Relazioni con l'Autorità Giudiziaria**

Nello svolgimento delle specifiche attività la Società e i Destinatari operano in modo lecito e corretto, collaborando con l'Autorità Giudiziaria e gli organi dalla stessa delegati qualora nei loro confronti siano svolte indagini.

### **CAPITOLO II – RAPPORTI INTERNI**

#### **Art. 9 Principi Generali**

La Società riconosce la centralità delle risorse umane, alle quali richiede di operare con professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione.

La Società si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico – fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione, di illecito condizionamento, di indebito disagio nonché qualsiasi forma di sfruttamento.

La Società si impegna ad adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità per qualunque decisione inerente ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti e collaboratori. È vietata qualsiasi pratica discriminatoria nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo, favoritismo o sfruttamento.

La Società tutela l'integrità morale dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine vieta atti di violenza psicologica oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni. In particolare, la Società:

- rifiuta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma di discriminazione, *mobbing* o comportamento vessatorio;

- assume ogni decisione relativa al personale, oltre che in base a criteri di merito, nel rispetto delle pari opportunità;
- contrasta ogni forma di discriminazione per motivi legati al sesso, alle preferenze sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose.

I dati raccolti dalla SGR sui Collaboratori per motivi attinenti all'attività aziendale possono essere oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e di ogni provvedimento e/o parere e/o autorizzazione e/o linea guida emessa dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 10 Trasparenza della contabilità e adempimenti fiscali.**

La tenuta della contabilità è rigorosamente improntata ai principi generali di verità, accuratezza, completezza, chiarezza, precisione, trasparenza del dato registrato e conformità alla normativa vigente.

I Destinatari sono obbligati ad astenersi dall'adottare comportamenti, anche omissivi, in contrasto con i principi di cui al comma che precede ovvero con le procedure interne che attengono alla formazione dei documenti contabili e alla loro rappresentazione all'esterno.

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e di altri documenti contabili sono tenuti ad operare nel rispetto dei principi di massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni e sono tenuti a segnalare al superiore gerarchico, al referente aziendale e/o all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, è tenuto a riferire i fatti al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza, cui potranno rivolgersi altresì in caso di dubbi circa le modalità di trattamento e di conservazione della documentazione di cui sopra. Nessuno potrà distruggere o modificare arbitrariamente documenti utilizzati nell'attività lavorativa.

Inoltre, tutti i soggetti obbligati al rispetto di questo Codice sono tenuti a comportarsi in modo corretto, trasparente e collaborativo con le Autorità fiscali, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

La SGR garantisce la corretta ricostruzione dei rapporti contrattuali e il costante controllo della veridicità dei dati contenuti nei documenti contabili e nelle dichiarazioni fiscali. Queste ultime devono basarsi su risultanze contabili veritiere e rappresentanti operazioni legittime, esistenti e correttamente registrate e devono essere sottoscritte esclusivamente da soggetti autorizzati.

L'adempimento degli obblighi fiscali avviene nel rispetto delle scadenze stabilite dalla normativa e dai provvedimenti delle Autorità preposte.

**Art. 11 Sistema dei controlli interni**

La Società promuove ad ogni livello la cultura del controllo quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale.

L'attività di controllo interno è svolta da apposite funzioni autonome ed indipendenti (Compliance e Revisione Interna) ed è volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e delle regolamentazioni (Compliance) nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni (Revisione Interna), formulando proposte di possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi e alle procedure.

**Art. 12 Doveri del personale dipendente e dei collaboratori della Società.**

Il personale dipendente e i collaboratori della Società sono tenuti a:

- orientare il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza e correttezza e onestà, contribuendo con colleghi, superiori e subordinati al perseguimento degli obiettivi della Società nel rispetto del presente Codice Etico;
- evitare ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse con la Società o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Società;
- elaborare tutta la documentazione relativa alla propria attività utilizzando un linguaggio chiaro ed esaustivo e a collaborare con i soggetti incaricati di effettuare le verifiche;
- conoscere e rispettare le procedure interne per i rimborsi spese, comportandosi con lealtà, correttezza e trasparenza nella richiesta;
- astenersi dall'usare il nome della Società per usufruire di vantaggi personali;
- non sfruttare a fini personali la posizione ricoperta all'interno della Società e, analogamente, non utilizzare indebitamente il nome e la reputazione della Società a fini privati;
- conoscere ed attuare le regole adottate dalla Società in tema di sicurezza, riservatezza e diffusione di informazioni riguardanti la Società con particolare riguardo alle informazioni riservate e/o *price sensitive*;
- rispettare e salvaguardare i beni di proprietà della Società, nonché impedirne l'uso fraudolento o improprio.
- evitare che la situazione finanziaria personale possa avere ripercussioni sul corretto svolgimento della propria attività lavorativa.

L'utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei Destinatari (nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di utilizzare le dotazioni *hardware* e *software* di cui dispongono esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque nel rispetto delle direttive aziendali che ne disciplinano l'utilizzo.

In particolare, è severamente vietato:

- compromettere la funzionalità e il livello di protezione dei sistemi informatici;
- duplicare abusivamente i programmi installati sugli elaboratori informatici;
- accedere a siti web aventi contenuto indecoroso o offensivo;

La Società vieta espressamente ogni condotta di alterazione del funzionamento di sistemi informatici e telematici e/o di manipolazione dei dati in essi contenuti che sia idonea ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

È vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità. Qualora il dipendente riceva omaggi o atti di ospitalità non di natura simbolica, dovrà informare il suo diretto superiore per valutare l'eventuale restituzione o ogni altro più opportuno intervento.

Ogni dipendente si deve impegnare a curare le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi; assume un atteggiamento costruttivo e propositivo, stimolando la crescita professionale dei propri collaboratori.

L'attività di ogni dipendente e delle strutture operative, di direzione e della rete commerciale, deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di ottimizzare la soddisfazione della clientela.

Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione, valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.

Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettate a verifica.

È fatto obbligo di segnalare al responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza eventuali istruzioni ricevute contrastanti con la legge, i contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice Etico.

Qualora l'ordine ritenuto illegittimo sia impartito da detto responsabile, la segnalazione va indirizzata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e i collaboratori trattano le informazioni, i dati e le notizie relative all'attività lavorativa da essi svolta in modo da garantirne l'integrità e la riservatezza.

Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate debbono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno, sia all'esterno della Società, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Le informazioni di carattere riservato possono essere rese note esclusivamente nell'ambito delle strutture aziendali a coloro che dimostrano di averne necessità per motivi di lavoro e devono essere comunicate in modo chiaro e corretto.

### **Art. 13 Conflitto d'Interessi**

I Destinatari devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interessi.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, le situazioni che possono provocare un conflitto di interessi sono le seguenti:

- partecipare a decisioni che riguardano affari con soggetti con cui il dipendente o un familiare stretto del dipendente abbiano interessi in comune oppure in relazione al quale abbiano un interesse personale in conflitto con quello della Società;
- proporre o accettare accordi da cui possano derivare vantaggi personali;
- compiere atti, stipulare accordi ed in genere tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare alla Società e/o al Gruppo un danno, anche in termini di immagine e/o credibilità sul mercato.
- influenzare l'autonomia decisionale di altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per la SGR.

I dipendenti e collaboratori che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore gerarchico o referente aziendale, astenendosi nel frattempo dal porre in essere qualsiasi condotta riconducibile alla situazione comunicata.

### **Art. 14 Principi di comportamento in relazione alla prevenzione dei reati societari**

A tutti i Destinatari che a qualunque titolo (anche quali meri fornitori di dati) siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari o comunque di documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (come ad es. quelli da pubblicare in occasione di OPA), nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali è vietato esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere informazioni od occultare

dati in violazione diretta o indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei sopra menzionati documenti.

L'eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno della Società stessa.

È vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza o alla società di revisione.

È vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

È vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.

È vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società e/o del Gruppo ovvero di qualsivoglia altra società.

È altresì vietato nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti materiali non corrispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti, che avrebbero dovuto essere comunicati inerenti la situazione medesima.

I Destinatari e, più in generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, non accessibili al pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni per la compravendita dei suddetti strumenti ovvero per il compimento di altre operazioni sui medesimi, dal comunicare tali informazioni a terzi al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione, dal raccomandare o indurre altri, sulla base di esse, al compimento di operazioni sugli strumenti finanziari medesimi.

Gli amministratori della Società sono tenuti a dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Nel bilancio annuale sono pubblicate le azioni della Società possedute al termine dell'esercizio, e le compravendite effettuate nel corso dell'esercizio, da parte dei consiglieri, dei sindaci e dei direttori generali della Società.

#### **Art. 15 Principi di comportamento in relazione alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.**

I Destinatari si attengono puntualmente nella loro attività alle normative e alle prescrizioni fornite dalla Società in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e si astengono da comportamenti

che possano pregiudicare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e operano, nell'espletamento dell'attività economica, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

La Società ritiene che il rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenti uno dei requisiti fondamentali che tutti i soggetti che operano nell'interesse o per conto della Società sono tenuti a rispettare. Conseguentemente i Destinatari si astengono dall'instaurare rapporti contrattuali di qualsiasi genere qualora abbiano anche solo il sospetto che le potenziali controparti non rispettino le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

I Destinatari, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sono tenuti ad agire nel rispetto dei seguenti principi:

- prevenire ed evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati e predisporre le forme adeguate di gestione;
- combattere i rischi alla fonte se possibile, e in ogni caso predisporre gli strumenti necessari per l'annullamento o la mitigazione del rischio;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questo lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori garantendo la formazione di tutti i livelli;
- adottare tutte le misure che siano fornite dalla Società al fine di prevenire, evitare o mitigare i rischi;
- segnalare eventuali rischi o comportamenti non adeguatamente coperti dalle misure esistenti.

**Art. 16 Principi di comportamento in relazione alla gestione dei sistemi informativi ed al trattamento dei dati.**

I Destinatari si impegnano a rispettare le procedure della SGR in materia di utilizzo dei sistemi informativi e a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali attività suscettibili di integrare il compimento di delitti informatici o il trattamento illecito dei dati.

Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti dalla SGR, sarà diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati e ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di privacy tempo per tempo applicabile (D.Lgs. 196 del 30/06/2003 come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.lgs 51/2018 e D.lgs. 101/2018 di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679) e sanciti nel "Modello Privacy" approvato dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

#### **Art. 17 Principio di condotta in relazione alla tutela del Diritto d'Autore**

I Destinatari sono tenuti ad astenersi dal compiere qualsiasi azione che abbia per oggetto o per effetto quello di riprodurre in qualsiasi forma, modificare, deformare, usurpare, detenere, mettere in commercio o distribuire a qualsiasi titolo opere dell'ingegno, elaborazioni elettroniche, invenzioni industriali e, in generale, qualsiasi opera o bene materiale e/o immateriale che sia tutelato dalla normativa in tema di Diritto d'Autore o di Proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 18 Principio di condotta in relazione alla correttezza dei rapporti con concorrenti**

Tutti coloro che operano per la SGR sono tenuti ad astenersi da qualunque azione violenta, fraudolenta, anticoncorrenziale, ovvero consistente in atti di contraffazione e/o di usurpazione, la quale abbia in qualsiasi modo l'effetto di turbare e/o impedire l'esercizio di una attività industriale o commerciale.

## **PARTE II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **Art. 19 Diffusione del Codice Etico**

Il presente Codice Etico - unitamente al Modello - è consegnato a tutti i Destinatari, che sottoscrivono apposito documento attestante l'avvenuta ricezione.

La conoscenza e il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice rappresentano un momento fondamentale anche nel rapporto con i collaboratori, fornitori e consulenti esterni alla Società.

In particolare, la Società si riserva di inserire nei contratti stipulati con collaboratori e consulenti clausole del seguente tenore: *"Savills Investment Management SGR S.p.A., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Codice Etico adottato. La controparte [•] dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato da Savills Investment Management SGR S.p.A., facente parte del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La controparte dichiara di conoscere e di*

*aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") e di impegnarsi a rispettarlo, ed è consapevole che il Decreto prevede la responsabilità diretta della Società per una serie di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della stessa, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.*

*La controparte dichiara altresì di aver preso atto che Savills Investment Management SGR S.p.A. ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "**Modello**"), qui accluso come Allegato XX, di conoscerne i contenuti e di impegnarsi al rispetto dei medesimi e ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza dei contenuti del Modello nonché a svolgere le attività oggetto del presente contratto in modo da consentire a Savills Investment Management SGR S.p.A. di adempiere agli obblighi previsti in capo a quest'ultima dal Modello.*

*{[se applicabile] la controparte dichiara di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga nei confronti di Savills Investment Management SGR S.p.A. a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente incarico}.*

*Le Parti concordano che la inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per Savills Investment Management SGR S.p.A., costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà a Savills Investment Management SGR S.p.A. di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. e di richiedere il risarcimento del danno.*

*Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, Savills Investment Management avrà facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, facoltà da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie".*

#### **Art. 20 Organismo di Vigilanza**

Il compito di vigilare sul rispetto del presente Codice, relazionando almeno annualmente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, spetta all'Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.Lgs. 231/01 dal Consiglio d'Amministrazione e regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio medesimo.

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico dovrà essere segnalata prontamente all'Organismo di Vigilanza.

#### **Art. 21 Violazioni del Codice Etico**

La Società da tempo utilizza procedure e modelli di organizzazione e sistemi di controllo, le cui violazioni sono soggette al sistema sanzionatorio vigente, anche disciplinare.

Nessun comportamento illecito o comunque in violazione di disposizioni del presente Codice, o illegittimo, o anche scorretto, può essere giustificato o considerato meno grave, anche se compiuto nell'interesse o a vantaggio della Società.

Alle violazioni del presente Codice Etico si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal paragrafo 12 del Modello, Parte I, sezione 2, nel rispetto dei principi indicati negli articoli che seguono.

#### **Art. 22 Sanzioni per i soggetti in posizione apicale**

Nei confronti di soggetti facenti parte del personale dirigente eventuali comportamenti dolosi o colposi contrari alla legge o ai doveri fondamentali propri della funzione o carica rivestita saranno valutati tenuto conto della particolarità del detto rapporto di lavoro, della carattere fiduciario del medesimo, della mancanza, per quei soggetti, di un sistema di sanzioni conservative, della particolare esigenza, per la Società, di affidarsi alla loro professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali tutte.

Analoghi principi valgono per qualsiasi altro rapporto anche di collaborazione autonoma e verso qualsiasi altra persona investita di cariche riferibili alla Società.

La violazione delle norme del presente Codice da parte degli Amministratori può essere valutata quale giusta causa per proporre all'Assemblea dei soci la revoca con effetto immediato.

#### **Art. 23 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

Le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva applicabile e le norme interne.

Le norme di legge e le norme della contrattazione collettiva e le norme interne contengono anche i principi in ordine alla graduazione della sanzione e chi ha la potestà di erogarla.

Fermo quanto precede, si precisa quanto segue:

- ogni deliberata, o comunque dolosa violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;
- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta in violazione del presente Codice potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate, o alla eventuale recidiva, o all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate, o alle ricadute sulla fiducia e sulla

affidabilità circa i futuri comportamenti;

- nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari conservativi graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Particolare rigore sarà osservato in ordine ai casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite, in generale o in casi particolari, delle relative funzioni (controllo, vigilanza, sorveglianza).

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla legge (es. Statuto Lavoratori), dal CCNL, dallo Statuto della Società e dalle disposizioni interne.